

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 145

36° anno

25 maggio 1993

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
93/C 145/01	n. 2803/92 dell'on. Georgios Romeos alla Commissione Oggetto: Aiuto alimentare all'Albania	1
93/C 145/02	n. 2804/92 dell'on. José Gil-Robles Gil-Delgado alla Commissione Oggetto: Ritardo nell'esame delle denunce	2
93/C 145/03	n. 2838/92 dell'on. Alonso Puerta alla Commissione Oggetto: Progetto di costruzione di un impianto per il trattamento di residui tossici a Jabali Viejo (Mursia, Spagna)	2
93/C 145/04	n. 2841/92 dell'on. Lissy Gröner alla Commissione Oggetto: Il canale di collegamento del Reno, Meno e Danubio	2
93/C 145/05	n. 2847/92 dell'on. Alex Smith alla Commissione Oggetto: Esperti nei comitati atomici/nucleari	3
93/C 145/06	n. 2873/92 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Embargo commerciale statunitense nei confronti di Cuba	3
93/C 145/07	n. 2882/92 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Esami di concorso	4
93/C 145/08	n. 2895/92 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Animali da circo	4
93/C 145/09	n. 2901/92 dell'on. Dimitrios Dessimoulis alla Commissione Oggetto: Prelievo imposto illegalmente dal governo greco sui sussidi comunitari a favore degli agricoltori	4
93/C 145/10	n. 2955/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Trattenute illegali sulle sovvenzioni comunitarie	5

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2901/92 e 2955/92	5
93/C 145/11	n. 2902/92 dell'on. Dimitrios Dessylas alla Commissione Oggetto: Gravissimi problemi dei produttori di tabacco greci	5
93/C 145/12	n. 2905/92 dell'on. Herman Verbeek alla Commissione Oggetto: Porto di Vigo — Conseguenze del mancato accordo di pesca CEE/Namibia	6
93/C 145/13	n. 2907/92 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Acquisto della compagnia spagnola CCC da parte della Asea Brown Boveri	7
93/C 145/14	n. 2912/92 dell'on. Alonso Puerta alla Commissione Oggetto: Costruzione di un impianto di incenerimento dei rifiuti ospedalieri a Serín-Gijón (Asturie, Spagna)	7
93/C 145/15	n. 2926/92 dell'on. Guadalupe Ruiz-Giménez Aguilar alla Commissione Oggetto: Aiuti della Comunità europea alla Colombia	8
93/C 145/16	n. 2939/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Vendita di olii d'oliva a Creta da parte della società OMELVA	9
93/C 145/17	n. 2940/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Vendita dei semi di zucca della regione di Xanthe	9
93/C 145/18	n. 2943/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Vendita di uva raccolta nelle comunità montane di Agrafo	9
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2940/92 e 2943/92	9
93/C 145/19	n. 2947/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Controlli sull'importazione di prodotti agricoli	10
93/C 145/20	n. 2963/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Malattie che colpiscono gli animali da allevamento	10
93/C 145/21	n. 2980/92 dell'on. Kenneth Stewart alla Commissione Oggetto: Importazione di carbone colombiano a basso prezzo nel Bootle, Merseyside	10
93/C 145/22	n. 2981/92 dell'on. Carmen Díez de Rivera Icaza alla Commissione Oggetto: Programma CORINE	11
93/C 145/23	n. 2984/92 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Scorrutta applicazione della direttiva sull'IVA delle prestazioni pubblicitarie da parte del governo spagnolo	11
93/C 145/24	n. 3087/92 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Irregolarità nell'applicazione, in Spagna, della direttiva riguardante l'applicazione dell'IVA sulle prestazioni pubblicitarie	11
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2984/92 e 3087/92	12
93/C 145/25	n. 2993/92 dell'on. Richard Simmonds alla Commissione Oggetto: Trasmissioni via satellite	12

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
93/C 145/26	n. 3013/92 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni ai coltivatori di funghi nella Repubblica d'Irlanda	12
93/C 145/27	n. 3019/92 dell'on. Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Sostegno comunitario per la creazione dell'Unione europea delle agenzie di sviluppo regionale	13
93/C 145/28	n. 3043/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Distruzione di interi vigneti nel dipartimento di Grevená (Grecia)	13
93/C 145/29	n. 3044/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Società fantasma che attingono ai finanziamenti comunitari per la raffinazione dell'olio d'oliva	13
93/C 145/30	n. 3045/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Vendita degli stock comunitari di carne e cereali	14
93/C 145/31	n. 3048/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Esposizione dei marinai all'amianto	14
93/C 145/32	n. 3066/92 dell'on. Maxime Verhagen alla Commissione Oggetto: Politiche demografiche nei paesi ACP	15
93/C 145/33	n. 3069/92 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Relazioni tra scienziati russi e europei	15
93/C 145/34	n. 3073/92 dell'on. Pietro Mitolo alla Commissione Oggetto: Limiti alla delocalizzazione di imprese comunitarie in paesi dell'Est europeo ed alla conseguente concorrenza sleale	16
93/C 145/35	n. 3075/92 dell'on. Luigi Moretti alla Commissione Oggetto: Norme comunitarie per la produzione dei vini	17
93/C 145/36	n. 3077/92 dell'on. Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Esclusione dell'OTE dal settore della telefonia cellulare mobile in Grecia	18
93/C 145/37	n. 3083/92 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Inadempimenti, da parte della Spagna, per quel che riguarda la direttiva in materia di credito al consumo	18
93/C 145/38	n. 3093/92 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Procedimenti amministrativi legati all'azione della Commissione europea	19
93/C 145/39	n. 3103/92 dell'on. Gianfranco Amendola alla Commissione Oggetto: Realizzazione del nuovo porto di Civitavecchia (Roma)	19
93/C 145/40	n. 3113/92 dell'on. Maartje van Putten alla Commissione Oggetto: Progetto comunitario in Guatemala	20
93/C 145/41	n. 3124/92 dell'on. Leen van der Waal alla Commissione Oggetto: Danni alla fascia di ozono dovuti al bromuro di metile utilizzato per disinfezione i terreni	20
93/C 145/42	n. 3129/92 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Marchio di qualità ecologica	21
93/C 145/43	n. 3143/92 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Pubblico accesso ai terreni sottratti alla produzione	21

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
93/C 145/44	n. 3172/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Costruzione di un bacino lacustre sull'altopiano dell'Ida (Creta)	22
93/C 145/45	n. 3181/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Trasferimento di giovani handicappati all'Istituto Kolympio di Rodi perché vi possano seguire uno speciale programma finanziato dalla Comunità	22
93/C 145/46	n. 3183/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Importazioni di automobili comunitarie nella Corea del Sud	22
93/C 145/47	n. 3186/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Le aziende artigianali greche e l'IVA	23
93/C 145/48	n. 3198/92 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Interventi dei fondi strutturali a favore dell'Humberside	24
93/C 145/49	n. 3214/92 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Politica dei gemellaggi	25
93/C 145/50	n. 3215/92 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Compatibilità dei sistemi scolastici	25
93/C 145/51	n. 3225/92 dell'on. Diego de los Santos López alla Commissione Oggetto: Importazioni in Andalusia di cementi di paesi terzi	25
93/C 145/52	n. 3233/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Custodia cautelare per l'editore del giornale «Avghi»	26
93/C 145/53	n. 3241/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Analisi del sangue per l'epatite C	26
93/C 145/54	n. 3254/92 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni a favore delle ONG che si battono per la tutela dei diritti dell'uomo	27
93/C 145/55	n. 3256/92 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Logotipo dell'anno europeo della sicurezza e della salute	27
93/C 145/56	n. 3260/92 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Programma EUROFORM	28
93/C 145/57	n. 3261/92 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Programma NOW	28
93/C 145/58	n. 3262/92 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Programma HORIZON	28
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 3260/92, 3261/92 e 3262/92	28
93/C 145/59	n. 3272/92 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Scuola ubicata in un ambiente nocivo per la salute pubblica	28
93/C 145/60	n. 3273/92 dell'on. Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Intolleranza religiosa in Grecia	29

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
93/C 145/61	n. 3463/92 dell'on. Leen van der Waal alla Commissione Oggetto: I diritti dei protestanti in Grecia	29
93/C 145/62	n. 139/93 dell'on. Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Testimoni di Geova che si spostano tra i vari Stati membri	30
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 3273/92, 3463/92 e 139/93	30
93/C 145/63	n. 3275/92 dell'on. Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Suinicoltura nel Regno Unito	30
93/C 145/64	n. 3286/92 dell'on. Ian White alla Commissione Oggetto: Sindrome da shock tossico	31
93/C 145/65	n. 3295/92 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Possibilità di un imminente rilancio dei programmi nucleari nell'area mediterranea ..	31
93/C 145/66	n. 3302/92 dell'on. Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Molesie sessuali nei confronti delle donne	31
93/C 145/67	n. 3303/92 dell'on. Jan Sonneveld alla Commissione Oggetto: Applicazione di un prelievo sulle importazioni di sementi in Polonia	32
93/C 145/68	n. 3315/92 dell'on. James Moorhouse alla Commissione Oggetto: Tirocinanti («Stagiaires») nei servizi della Commissione	32
93/C 145/69	n. 3350/92 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Finanziamento di un progetto di diga in India da parte della Banca mondiale	34
93/C 145/70	n. 3361/92 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Avvertenze di carattere sanitario	34
93/C 145/71	n. 3365/92 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Programma di azioni positive della Commissione a favore delle donne lavoratrici (1992-1996)	35
93/C 145/72	n. 3394/92 dell'on. Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Tempo impiegato per rispondere alle interrogazioni scritte	36
93/C 145/73	n. 3407/92 dell'on. François Guillaume alla Commissione Oggetto: Alcool etilico	36
93/C 145/74	n. 3408/92 dell'on. Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Programma comunitario di misure a favore del Sudafrica	37
93/C 145/75	n. 3435/92 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Aiuto nazionale agli agricoltori	37
93/C 145/76	n. 3437/92 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Forniture di gas all'industria orticola nella CE	38
93/C 145/77	n. 3444/92 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Riposo delle terre — Pagamenti facoltativi	38

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
93/C 145/78	n. 3446/92 di Lord Inglewood alla Commissione Oggetto: Norme europee di qualità	38
93/C 145/79	n. 3447/92 di Lord Inglewood alla Commissione Oggetto: ISO 9000	39
93/C 145/80	n. 3448/92 di Lord Inglewood alla Commissione Oggetto: Abuso di posizione dominante mediante il requisito della norma ISO 9000	39
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 3446/92, 3447/92 e 3448/92	39
93/C 145/81	n. 3449/92 dell'on. John McCartin alla Commissione Oggetto: Crisi dei coltivatori di patate in Irlanda	39
93/C 145/82	n. 3485/92 dell'on. Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Programma comunitario contro il vizio del gioco	40
93/C 145/83	n. 3488/92 dell'on. Paul Lannoye alla Commissione Oggetto: Progetto della Commissione (F12X-0080) «El Berrocal» a Nombela, Toledo	40
93/C 145/84	n. 3517/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: La previdenza sociale in Grecia	41
93/C 145/85	n. 3/93 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Stanziamenti destinati a un programma di azioni positive	41
93/C 145/86	n. 11/93 dell'on. Elmar Brok alla Commissione Oggetto: Persona di fiducia per disabili sul posto di lavoro	42
93/C 145/87	n. 75/93 dell'on. Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Rispetto della confidenzialità	42
93/C 145/88	n. 128/93 dell'on. Panayotis Roumeliotis alla Commissione Oggetto: Smaltimento di rifiuti tossici nei Balcani	43
93/C 145/89	n. 151/93 dell'on. Jean-Pierre Raffin alla Commissione Oggetto: Proseguimento dei lavori sulla diga di Gabčíkovo	43
93/C 145/90	n. 246/93 dell'on. Freddy Blak al Consiglio Oggetto: Priorità allo sport piuttosto che all'olio di oliva	43
93/C 145/91	n. 341/93 dell'on. Brigitte Ernst de la Grae alla Commissione Oggetto: Indicazione della religione professata nelle carte di identità in Grecia	44

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2803/92
dell'on. Georgios Romeos (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 novembre 1992)
(93/C 145/01)

Oggetto: Aiuto alimentare all'Albania

Le autorità locali della regione di Saranda denunciano che l'aiuto alimentare comunitario non giunga alla popolazione greca residente in detta regione. Vorrà la Commissione verificare l'esattezza di questa denuncia e mediante opportuni provvedimenti migliorare le procedure di trasporto e distribuzione dell'aiuto in Albania?

L'onorevole parlamentare avrà così modo di accertare che le distribuzioni pro capite sono tutte della stessa entità e non è stata favorita una regione rispetto ad un'altra. Le piccole differenze rilevabili si spiegano con il fatto che non esiste solo l'aiuto comunitario e che la programmazione ha dovuto tener conto di talune specificità per quanto riguarda le risorse prodotte a livello regionale.

Di conseguenza la Commissione non ravvisa la necessità di adottare misure speciali come suggerisce l'onorevole parlamentare.

Distribuzione dell'aiuto alimentare comunitario

Popolazione

Albania	3 435 509 abitanti
Distretti parzialmente abitati da una minoranza greca:	
Permet	41 741 abitanti
Delvina	32 561 abitanti
Gjrokaster	66 394 abitanti
Saranda	59 169 abitanti

La tabella che segue riepiloga l'aiuto fornito all'Albania specificando le quantità fornite per ciascun prodotto, le medie di distribuzione pro capite a livello nazionale e le medie di distribuzione pro capite a livello regionale.

Prodotti	Quantitativo totale arrivato (in t)	Media nazionale (kg/abitante)	Distretti							
			Permet		Gjrokaster		Delvina		Saranda	
			Totale	kg/abitante	Totale	kg/abitante	Totale	kg/abitante	Totale	kg/abitante
Frumento	213 590	62,1	4 167	99	3 999	60,2	1 669	51,2	3 580	60,5
Farina	58 954	16,6	873	20,9	1 767	26,6	364	11,2	1 035	17,4
Sementi di frumento	2 282	0,66	50	1,19	—	—	66	2,02	134	2,26
Burro	998	0,29	7	0,16	3	0,04	10	0,3	22	0,37
Carne	9 000	2,61	60	1,43	180	2,71	73	2,24	147	2,48
Latte in polvere	9 936	2,69	33	0,79	184	2,77	47	1,44	95	1,6

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2804/92
dell'on. José Gil-Robles Gil-Delgado (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 novembre 1992)
(93/C 145/02)

Oggetto: Ritardo nell'esame delle denunce

Dall'esame delle petizioni presentate al Parlamento europeo si osserva che spesso trascorrono lunghi periodi di tempo tra l'invio agli Stati membri delle lettere di intimazione e la relativa risposta. La stessa cosa avviene con i pareri motivati.

Quante sono le lettere di notifica e i pareri motivati a cui ancora non è stata data risposta da parte dei vari Stati membri? A quali date sono state inoltrate le lettere di intimazione e i pareri motivati a cui non è ancora stata data risposta?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione
(8 marzo 1993)

La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla X relazione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario, che verrà presentata tra breve.

Essa rammenta inoltre che — a prescindere dal fatto che i suoi strumenti informatici non le consentono di fornire le informazioni richieste dall'onorevole parlamentare e che una ricerca manuale comporterebbe un impiego eccessivo di risorse — i dati relativi alla corrispondenza tra la Commissione e gli Stati membri sono coperti da segreto.

getti pubblici e privati. Non ritiene la Commissione che le possibili conseguenze di tale progetto per l'ambiente e la sanità pubblica nonché le precauzioni da adottare al fine di evitare qualunque effetto negativo debbano essere studiate prima che sia concessa l'autorizzazione a procedere?

Può la Commissione prendere contatto con le autorità spagnole onde verificare quali misure sono state adottate, o si intendono adottare, per applicare correttamente le direttive comunitarie nel caso sopra esposto?

(¹) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.
 (²) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.
 (³) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione

(16 marzo 1993)

La Commissione può confermare che le direttive 75/442/CEE, 78/319/CEE e 85/337/CEE, menzionate dall'onorevole parlamentare, sono applicabili alla costruzione di un impianto per il trattamento di residui tossici.

In base alla direttiva 85/337/CEE gli Stati membri devono sottoporre tali impianti ad una valutazione d'impatto ambientale, prima di autorizzarli.

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a comunicarle informazioni eventualmente in suo possesso, atte a provare l'inosservanza, da parte delle autorità spagnole, di una o l'altra delle direttive menzionate, in modo che essa possa intervenire efficacemente presso quest'ultime.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2838/92
dell'on. Alonso Puerta (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 novembre 1992)
(93/C 145/03)

Oggetto: Progetto di costruzione di un impianto per il trattamento di residui tossici a Jabalí Viejo (Mursia, Spagna)

A Jabalí Viejo, distretto di Mursia, è prevista la costruzione di un impianto per il trattamento di residui tossici. Non ritiene la Commissione che tale progetto rientri nella sfera di applicazione delle direttive 75/442/CEE (¹) e 78/319/CEE (²) relative allo smaltimento dei rifiuti in generale e a quello dei rifiuti tossici e nocivi in particolare?

D'altro canto questo tipo d'impianto è contemplato dall'allegato I della direttiva 85/337/CEE (³) relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di determinati pro-

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2841/92

dell'on. Lissy Gröner (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 novembre 1992)
(93/C 145/04)

Oggetto: Il canale di collegamento del Reno, Meno e Danubio

Il 24 e 25 settembre 1992 a Norimberga e a Berching (Altmühlthal) si è inaugurata in gran pompa l'apertura del tratto di canale che collega i fiumi Reno, Meno e Danubio.

1. Ha contribuito la Commissione della CE ai costi di questa inaugurazione? In caso affermativo, quali sono stati l'ammontare e la giustificazione di questo contributo?
2. La Comunità ha fornito sovvenzioni per la costruzione del suddetto canale? In caso affermativo, quale è stato l'ammontare di queste sovvenzioni? A quale

fondo si sono attinti i capitali? In che modo si è motivato l'intervento?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**
(5 febbraio 1993)

1. La Commissione non ha contribuito al finanziamento dell'inaugurazione del canale Meno-Danubio.
2. La Comunità non ha contribuito al finanziamento della costruzione del canale Meno-Danubio.

Il comitato di gestione e di coordinamento denominato «Energia nucleare di fissione; ciclo del combustibile; gestione e immagazzinamento dei residui radioattivi» è uno dei comitati istituiti dalla summenzionata decisione.

(¹) GU n. L 177 del 4. 7. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2873/92

dell'on. Mary Banotti (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 novembre 1992)
(93/C 145/06)

Oggetto: Embargo commerciale statunitense nei confronti di Cuba

Può la Commissione informarmi in merito ai provvedimenti da essa adottati per persuadere l'amministrazione USA a cessare di estendere il divieto di relazioni commerciali fra gli USA e Cuba a ditte americane stabilite in Europa?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2847/92

dell'on. Alex Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 novembre 1992)
(93/C 145/05)

Oggetto: Esperti nei comitati atomici/nucleari

Quanti esperti di organizzazioni non governative sono stati invitati a far parte del comitato consultivo della Commissione per la gestione e il coordinamento delle attività concernenti il ciclo del combustibile nucleare nella Comunità europea e del gruppo di esperti sulle questioni atomiche previsto dall'articolo 31 del Trattato Euratom; e quali criteri sono stati seguiti per la nomina degli esperti facenti parte dei rispettivi comitati consultivi?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(5 febbraio 1993)

I membri del gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del Trattato Euratom sono nominati dal comitato scientifico e tecnico, che li sceglie tra gli esperti scientifici degli Stati membri, segnatamente gli esperti di sanità pubblica. I membri del comitato scientifico e tecnico, a loro volta, sono nominati dal Consiglio, previa consultazione della Commissione, in conformità dell'articolo 134 del Trattato Euratom.

La decisione 84/338/Euratom/CECA/CEE (¹) del Consiglio del 29 giugno 1984, relativa alle strutture e alle procedure di gestione e di coordinamento delle attività di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione comunitarie, ha creato comitati consultivi in materia di gestione e di coordinamento con lo scopo di assistere la Commissione nello svolgimento dei suoi compiti. In applicazione dell'articolo 3 della decisione, la designazione dei membri dei comitati viene fatta dagli Stati membri.

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**
(18 dicembre 1992)

La Comunità europea ha preso atto della decisione del Presidente degli Stati Uniti di firmare il 23 ottobre 1992 il «Cuban Democracy Act» a titolo di emendamento del bilancio del ministero della Difesa. Tale legge entra in vigore immediatamente ed è destinata al totale boicottaggio del commercio di beni e servizi con Cuba e ad imporre pertanto, a livello extra-territoriale, alle imprese stabilite nella Comunità tale divieto di commercio che include la navigazione.

Il 7 ottobre 1992 la Comunità avviava un'ultima iniziativa invitando il Presidente degli Stati Uniti ad apporre il suo voto a tale legge. Tale richiesta non è stata accolta e il 27 ottobre la Commissione ha pubblicamente reso nota la sua posizione su tale decisione.

A seguito dell'entrata in vigore del «Cuban Democracy Act» la Comunità e i suoi Stati membri devono ora riflettere su quali azioni attuare per difendere i loro interessi commerciali, nonché i principi del libero commercio.

Obiettivo immediato deve essere la difesa degli interessi commerciali comunitari nei confronti delle conseguenze extra-territoriali. Il 12 ottobre 1992 il Regno Unito ha decretato il blocco degli effetti extra-territoriali della legge americana. Altrettanto ha fatto il governo canadese.

La difesa dei principi mette in discussione la legalità della «Cuban Democracy Act» relativamente agli obblighi degli

Stati Uniti nei confronti di OCSE e GATT. La questione è attualmente allo studio della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2882/92

dell'on. Pol Marck (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 novembre 1992)
(93/C 145/07)

Oggetto: Esami di concorso

Sul recente bando di concorso per amministratori apparso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* si sono riscontrate alcune disposizioni che rappresentano una discriminazione per i candidati di sesso maschile che stanno attualmente espletando il proprio servizio militare.

Si dispone per esempio che i candidati devono aver conseguito il diploma finale dopo il 1990 ed inoltre che i candidati che non hanno ancora concluso il servizio militare prima della scadenza della presentazione delle candidature non possono partecipare a detto concorso.

L'insieme di queste due disposizioni esclude un notevole numero di candidati. Non sarebbe opportuno affermare soltanto che possono essere assunti soltanto quei candidati che hanno adempiuto l'obbligo militare? Candidarsi e sostenere un esame non implicano alcuna incompatibilità.

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(12 marzo 1993)

Il recente concorso per amministratori aggiunti, COM/A/757, mirava all'assunzione di giovani neolaureati privi di esperienza professionale. Condizione indispensabile per l'ammissione al concorso era, quindi, che i candidati avessero conseguito da poco il diploma di laurea.

Nel redigere i bandi di concorso la Commissione è tenuta ad osservare le norme previste dallo statuto dei funzionari che stabilisce, all'articolo 28, che i candidati debbano essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari, e questo, evidentemente, sia perché i candidati devono essere rapidamente disponibili a prender parte alla procedura di assunzione, sia perché, in caso di esito positivo, devono essere in grado di iniziare la propria attività e partecipare ai corsi d'introduzione, particolarmente importanti per i neolaureati.

Non escludiamo la possibilità che la giustapposizione di queste due condizioni possa escludere un esiguo numero di candidati. Tuttavia, poiché i concorsi per amministratori aggiunti vengono banditi annualmente, i potenziali candidati hanno molte probabilità di poter partecipare all'uno o all'altro concorso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2895/92

dell'on. Peter Crampton (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 novembre 1992)
(93/C 145/08)

Oggetto: Animali da circo

Prevede la Commissione di proporre normative volte a tutelare gli animali utilizzati nei circhi sia tramite misure atte a garantire il rispetto di standard minimi di benessere sia imponendo un divieto assoluto di utilizzare animali per gli spettacoli nei circhi?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(8 marzo 1993)

La Commissione non intende proporre disposizioni generali per la protezione degli animali da circo in base a standard di benessere animale.

Desidera comunque rilevare che l'uso di esemplari di specie animali selvatiche nei circhi è disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3626/82⁽¹⁾ del Consiglio, che vieta l'uso commerciale di animali di origine selvatica delle specie elencate nell'appendice I del CITES e nell'allegato C, parte 1, del regolamento. Gli esemplari delle specie elencate nell'allegato C, parte 1, del regolamento possono essere utilizzati per scopi commerciali, ma le relative importazioni sono soggette a rigorose disposizioni e riguardano anche le condizioni di conservazione. Infine la Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla sua proposta di regolamento del Consiglio relativo alla disciplina del possesso o del commercio di esemplari di specie della flora e fauna selvatiche⁽²⁾, che apporta molti miglioramenti in questo campo rispetto al regolamento (CEE) n. 3626/82.

⁽¹⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1982.

⁽²⁾ GU n. C 26 del 3. 2. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2901/92

dell'on. Dimitrios Dessylas (CG)
alla Commissione delle Comunità europee

(23 novembre 1992)
(93/C 145/09)

Oggetto: Prelievo imposto illegalmente dal governo greco sui sussidi comunitari a favore degli agricoltori

Con la decisione n. 1083403/1391/A0012 adottata dal ministero delle Finanze il 25 agosto 1992, il governo greco

ha imposto un prelievo sugli aiuti economici (sussidi, sovvenzioni) erogati dalla CEE a favore della produzione agricola, prelievo le cui aliquote oscillano tra il 2%, il 5% e addirittura il 10% a seconda dell'entità degli aiuti e in base all'occupazione principale o meno nel settore agricolo.

Le organizzazioni sindacali degli agricoltori greci (tra cui la Confederazione generale delle unioni degli agricoltori di Grecia, varie leghe di agricoltori, ecc.) considerano detto prelievo illegale, socialmente iniquo e di squisito sapore burocratico, oltre che in pieno contrasto con la stessa normativa comunitaria, stante che il regolamento (CEE) n. 1765/92⁽¹⁾ del Consiglio all'articolo 15 prevede espressamente: «I pagamenti contemplati nel presente regolamento sono corrisposti integralmente ai beneficiari».

Quale posizione intende assumere la Commissione in proposito? Ritiene il prelievo di cui trattasi conforme con la normativa comunitaria? Quali provvedimenti assumerà per l'immediata abolizione di questo prelievo socialmente iniquo imposto dal governo ellenico a centinaia di migliaia di agricoltori?

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

normativa ellenica cui fanno riferimento gli onorevoli parlamentari.

La Commissione si è rivolta alle autorità elleniche allo scopo di conoscere le modalità precise che regolano l'erogazione di sovvenzioni comunitarie agli agricoltori, nonché gli obiettivi perseguiti dalla normativa controversa.

La Commissione non mancherà di informare gli onorevoli parlamentari del seguito da dare al caso considerato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2902/92

dell'on. Dimitrios Dessylas (CG)
alla Commissione delle Comunità europee

(23 novembre 1992)
(93/C 145/11)

Oggetto: Gravissimi problemi dei produttori di tabacco greci

A gravissimi problemi di sopravvivenza devono far fronte migliaia di piccoli e medi produttori di tabacco della varietà Tsemelia coltivata nelle zone di montagna, collinari e svantaggiate della Grecia (ad esempio a Xiromero in Etolia-Acarnania) a causa delle gravi decisioni assunte dalla CEE, in particolare

- a) col crollo verticale dei prezzi e il forte aumento dei costi di produzione e
- b) con l'imposizione di contingenti irrisori e di elevatissime tasse di corresponsabilità, come pure a causa dell'impossibile riconversione delle colture per la mancanza d'acqua, le esigue estensioni delle superfici coltivate, l'impossibilità di operare i necessari investimenti, ecc.

A gravi problemi devono inoltre far fronte anche i produttori di tabacco della varietà Virginia, prodotto che non incontra problemi di smercio, stante che la sua domanda è in continuo aumento sul mercato internazionale, la sua coltivazione ha fruito degli aiuti del programma di riconversione (in sostituzione dei tabacchi della varietà Tsemelia) e i suoi produttori hanno sostenuto ingenti spese o si sono addirittura fortemente indebitati per procedere ai necessari investimenti (ad esempio per l'acquisto di fornì).

Stando a quanto suesposto, intende la Commissione:

1. Sopprimere i contingentamenti e le tasse di corresponsabilità sui tabacchi (prodotto assolutamente deficitario sul mercato comunitario) o almeno riportarli a livelli ragionevoli?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2955/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(24 novembre 1992)
(93/C 145/10)

Oggetto: Trattenute illegali sulle sovvenzioni comunitarie

La Confederazione generale delle unioni agricole di Grecia ha denunciato che le autorità greche operano delle trattenute illegali sulle sovvenzioni comunitarie erogate agli agricoltori ricorrendo perfino a misure impositive sulle sovvenzioni stesse.

Intende la Commissione intervenire presso le autorità greche affinché non operino più trattenute illegali sulle sovvenzioni comunitarie e si astengano dall'attuare misure impositive sulle sovvenzioni stesse?

**Risposta comune data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 2901/92 e 2955/92
(17 febbraio 1993)**

La Commissione è venuta a conoscenza, tramite articoli di giornale e denunce di operatori economici, della recente

2. Vietare la coltivazione di tabacchi da parte di società, commercianti, grandi imprese e imprenditori non del settore e ripartire individualmente tra i produttori reali i quantitativi sulla base di criteri sociali e per zone di coltivazione?
3. Finanziare immediatamente un programma speciale di aiuti al reddito per i piccoli e medi produttori di tabacco della varietà Tsemelia affinché possano continuare a vivere nelle zone di montagna, collinari e svantaggiate?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(17 febbraio 1993)

1. Il Consiglio ha istituito solo recentemente, nel quadro della recente riforma del settore del tabacco che si applicherà a partire dal raccolto 1993, un regime di quote che limita la concessione dei premi ai produttori di tabacco ad una quantità globale commisurata alle possibilità effettive di smercio della produzione comunitaria. Non vi è ragione di modificare il regolamento del Consiglio prima ancora che sia applicato. La Commissione proporrà tuttavia modifiche dei quantitativi limite per i raccolti successivi in base all'andamento del mercato.

Va notato che non si applicano i prelievi di corresponsabilità nel settore del tabacco.

2. La ripartizione delle quote assegnate ai coltivatori sarà effettuata sulla base della loro produzione nel triennio 1989-1991, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 (¹).
3. L'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92 prevede un programma di riconversione delle varietà Mavra e Tsemelia verso altre varietà di tabacco o altre colture agricole. Gli agricoltori avranno così la possibilità di abbandonare le varietà problematiche, mentre miglioreranno le condizioni di mercato per gli altri produttori nell'ambito delle quote stabilite per i tabacchi sun-cured.

(¹) GU n. L 215 del 30. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2905/92

dell'on. Herman Verbeek (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 novembre 1992)
(93/C 145/12)

Oggetto: Porto di Vigo — Conseguenze del mancato accordo di pesca CEE/Namibia

Potrebbe la Commissione far conoscere:

1. A quanto è ammontata la compensazione per il Porto di Vigo nel 1988, 1989, 1990 e 1991 riguardante:

- la demolizione delle navi,
- i trasferimenti nei paesi terzi,
- gli utilizzi a fini diversi da quelli della pesca?

2. A quanto sono ammontati gli aiuti concessi alle compagnie di pesca di Vigo a decorrere dal 1988 in ordine agli stessi settori?
3. Quali provvedimenti sociali sono stati adottati a Vigo per porre rimedio alle conseguenze della PCP? In quali settori?

**Risposta dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(10 marzo 1993)

I rimborsi effettuati in base al titolo VII del regolamento (CEE) n. 4028/86 (¹), relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura, a favore dei pescherecci immatricolati nel porto di Vigo sono i seguenti:

Anno	Imposte (PTS)	Destinazione
1988	—	—
1989	107 800 000	esportazione
1990	334 900 000	esportazione
	4 200 000	demolizione
1991	58 573 082	esportazione
	101 944 386	demolizione

La Commissione non dispone di un elenco delle società beneficiarie dell'aiuto comunitario. La richiesta di rimborso degli aiuti assegnati nell'ambito dell'adattamento delle capacità, presentata dallo Stato membro alla Commissione, specifica infatti solo i nomi delle navi e le loro caratteristiche tecniche.

La regolamentazione comunitaria in vigore non prevede, a livello comunitario, misure sociali specificamente destinate ad attenuare le conseguenze della politica comune della pesca. La Commissione ha proposto che nel contesto del «Pacchetto Delors II», e in occasione della revisione dei fondi strutturali, le zone dipendenti dalla pesca abbiano accesso ai fondi strutturali allo stesso titolo delle regioni già contemplate dagli obiettivi 1, 2 e 5b.

(¹) GU n. L 376 del 31. 12. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2907/92
dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
 (23 novembre 1992)
 (93/C 145/13)

Oggetto: Acquisto della compagnia spagnola CCC da parte della Asea Brown Boveri

Considerando l'acquisto della compagnia elettrica spagnola CCC da parte della multinazionale Asea Brown Boveri, può la Commissione illustrare la sua posizione in merito alla legalità o meno di questa operazione, e in particolare in merito alla decisione spagnola di cancellare i debiti che il gruppo spagnolo aveva al momento dell'acquisto, e che pare ammontassero a 36 000 milioni di pesetas?

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
 (16 febbraio 1993)

Il 25 luglio 1990 la Commissione ha deciso di avviare un'indagine nell'ambito della procedura stabilita dall'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato CEE, in merito agli interventi decisi dal governo spagnolo in occasione della vendita, al gruppo multinazionale Asea Brown Boveri (ABB), delle attività del gruppo di produttori privati di apparecchiature elettriche costituito da: Cenemesa, Conelec e Cademesa (CCC) (¹).

Un reclamo aveva richiamato l'attenzione della Commissione su tali interventi, diretti a quanto pare, ad agevolare la vendita. Si informava in particolare che il governo spagnolo aveva cancellato debiti per un valore di 35 910 Mio di PTAS nei confronti di organismi pubblici, concedendo altresì sovvenzioni per finanziare una consistente riduzione degli organici di dette società da 5 102 a 2 915 unità. Va rilevato che lo Stato, prima degli interventi, era per il gruppo CCC un creditore privilegiato.

La Commissione non è ancora in grado di informare l'onorevole parlamentare dei risultati dell'indagine che è tuttora in corso. Nel corso dell'indagine la Commissione ha ricevuto importanti osservazioni dal governo spagnolo e da ABB. Attualmente la Commissione sta ancora esaminando alcuni punti con le parti. Una volta conclusa questa fase entrambe le parti dovrebbero sottoporre ulteriori osservazioni alla Commissione.

È importante sottolineare che l'indagine è diventata più complessa in seguito alla domanda di annullamento della decisione di avvio dell'indagine da parte della Commissione presentata dal governo spagnolo alla Corte di giustizia delle Comunità europee (²). La Corte ha già pronunciato una prima sentenza, respingendo un ricorso preliminare presentato dalla Commissione contro la ricevibilità dell'appello spagnolo (³). La Corte non ha, tuttavia, ancora emesso una sentenza nel merito, che è attesa per l'inizio dell'anno prossimo.

Come l'onorevole parlamentare sa, non appena la Commissione avrà preso una decisione definitiva in merito alla procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, si procederà alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. C 274 del 31. 10. 1990.

(²) GU n. C 288 del 16. 11. 1990.

(³) GU n. C 187 del 24. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2912/92
dell'on. Alonso Puerta (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee
 (23 novembre 1992)
 (93/C 145/14)

Oggetto: Costruzione di un impianto di incenerimento dei rifiuti ospedalieri a Serín-Gijón (Asturie, Spagna)

Il consorzio di gestione dei rifiuti solidi urbani sta costruendo a Serín-Gijón, su incarico del Principato delle Asturie, un impianto per l'incenerimento di rifiuti ospedalieri.

Non ritiene la Commissione che tale progetto rientri nel campo di applicazione delle direttive 75/442/CEE (¹) (modificata dalla direttiva 91/156/CEE (²), e 78/319/CEE (³), relative ai rifiuti in generale e a quelli tossici e pericolosi in particolare?

D'altro canto questo tipo di impianto è contemplato dall'allegato I della direttiva 85/337/CEE (⁴) concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La Commissione non ritiene che le possibili ripercussioni di questo progetto sull'ambiente e sulla salute pubblica nonché le precauzioni da prendere per evitare qualunque effetto negativo debbano essere esaminate prima di autorizzare l'esecuzione dei lavori?

La Commissione non ritiene che le disposizioni volte a prevenire e ridurre al minimo i rischi e le conseguenze di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, fissate dalla direttiva 82/501/CEE (⁵) (modificata dalla direttiva 90/656/CEE (⁶), si applichino anche gli impianti di eliminazione dei rifiuti pericolosi, dei quali fanno parte i rifiuti ospedalieri?

Può la Commissione assicurarsi che le autorità competenti abbiano impiegato tutti i mezzi necessari a garantire la corretta applicazione della legislazione comunitaria in materia ambientale nella costruzione di questo impianto di incenerimento per i rifiuti ospedalieri?

(¹) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.

(²) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 32.

(³) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

(⁴) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

(⁵) GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

(⁶) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 59.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**
(16 marzo 1993)

Il progetto citato dall'onorevole parlamentare rientra chiaramente nel campo di applicazione della direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE relativa ai rifiuti e dalla direttiva 78/319/CEE relativa ai rifiuti tossici e pericolosi che sarà sostituita dalla direttiva 91/689/CEE⁽¹⁾ relativa ai rifiuti pericolosi.

Queste due direttive conferiscono alla Commissione il compito, con l'aiuto di un comitato di adeguamento tecnico, di elaborare un elenco di rifiuti e di individuare i rifiuti pericolosi contemplati dalla direttiva 91/689/CEE. Almeno una parte dei rifiuti ospedalieri sarà classificata come rifiuti pericolosi.

Sotto il profilo della gestione dei rifiuti, le due direttive sono per il momento le uniche che disciplinano i rifiuti ospedalieri. Nel quadro dei flussi dei rifiuti prioritari, il flusso «Clinical Waste» è stato tuttavia scelto per elaborare un'azione comunitaria. I rifiuti ospedalieri rientrano quindi nel campo di applicazione di questa futura azione comunitaria.

In forza della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, il progetto dovrà essere sottoposto ad una valutazione in merito alle sue incidenze sull'ambiente prima di ricevere l'autorizzazione. Questa valutazione, oltre ad un'analisi degli effetti potenziali, positivi e negativi per le persone e l'ambiente, comprende anche la consultazione delle autorità ambientali e del pubblico interessato.

Per tutelare l'ambiente dall'inquinamento derivante dall'incenerimento di rifiuti pericolosi, compresi i rifiuti ospedalieri classificati come pericolosi, la Commissione ha trasmesso nell'aprile 1992 al Consiglio una proposta di direttiva sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi⁽²⁾. La proposta si basa sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques-BAT) e stabilisce disposizioni molto rigorose per l'incenerimento tenendo conto di un approccio integrato verso la protezione di tutti i mezzi ambientali. Il Consiglio e il Parlamento europeo stanno discutendo la proposta.

Ai rifiuti ospedalieri simili a quelli urbani, che vengono bruciati negli inceneritori di rifiuti urbani, si applicano le direttive sulla prevenzione/riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti nei nuovi/esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani (89/369/CEE⁽³⁾ e 89/429/CEE⁽⁴⁾). Per adeguare queste due direttive alle BAT tenendo particolarmente conto dei progressi delle tecniche per ridurre le emissioni di diossina, la Commissione preparerà nel 1993 una proposta recante modifica di queste direttive.

L'incenerimento dei rifiuti ospedalieri non rientra nelle attività contemplate nell'articolo 5 della direttiva 82/501/CEE del Consiglio, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, modificata dalle direttive 87/216/CEE⁽⁵⁾ e 88/610/CEE⁽⁶⁾. Questa attività, pur essendo effettuata in un impianto industriale

contemplato dall'allegato I della direttiva, non fa intervenire una o più sostanze figuranti nell'allegato III secondo quantitativi stabiliti nello stesso.

Questa attività pertanto non è soggetta alla notifica prevista a questo articolo né alle disposizioni relative all'elaborazione di un piano di emergenza esterna e all'informazione delle popolazioni che possono essere coinvolte in un incidente rilevante.

L'incenerimento dei rifiuti ospedalieri, nei casi in cui fa intervenire sostanze tossiche o molto tossiche, quali definite, in base a criteri di tossicità, all'allegato IV della direttiva non è tuttavia soggetta per il momento ad alcuna regolamentazione comunitaria specifica concernente gli impianti che eliminano i rifiuti tossici e pericolosi e volta a prevenire gli incidenti rilevanti. Essa è però soggetta alle disposizioni di applicazione molto generale degli articoli 3 e 4 della direttiva 82/501/CEE le quali impongono agli esercenti di prendere le misure opportune per prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze, in particolare di informare, formare e dotare di mezzi le persone che lavorano sul sito.

(¹) GU n. L 377 del 31. 12. 1991.

(²) Doc. COM(92) 9 def.

(³) GU n. L 163 del 14. 6. 1989.

(⁴) GU n. L 203 del 15. 7. 1989.

(⁵) GU n. L 85 del 28. 3. 1987.

(⁶) GU n. L 36 del 7. 12. 1988.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2926/92
dell'on. Guadalupe Ruiz-Giménez Aguilar (LDR)**

alla Commissione delle Comunità europee

(24 novembre 1992)

(93/C 145/15)

Oggetto: Aiuti della Comunità europea alla Colombia

Può la Commissione far sapere qual è stato l'importo degli aiuti concessi alla Colombia per gli anni 1990, 1991 e 1992?

Può la Commissione inoltre trasmettere un elenco dei diversi progetti in corso di realizzazione e di quelli portati a termine nel corso degli anni 1990, 1991 e 1992?

**Risposta dal sig. Marín
in nome della Commissione**
(4 marzo 1993)

Tra il 1990 e il 1992 la Comunità ha concesso alla Colombia i seguenti finanziamenti a titolo di aiuto:

(in migliaia di ECU)

1990	1991	1992
16 910	10 540	23 970

L'elenco dei vari progetti in corso di esecuzione o portati a termine tra il 1990 e il 1992 è stato trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2939/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(24 novembre 1992)
(93/C 145/16)

Oggetto: Vendita di olii d'oliva a Creta da parte della società OMELVA

La società privata OMELVA operante nel settore degli olii d'oliva è una società fantasma, come è stato dimostrato dallo scandaloso finanziamento di svariati miliardi erogato dalla Ethniki Trapeza tis Elladas e per i milioni di dracme cui è debitrice nei confronti di centinaia di produttori e oleicoltori cretesi.

Questo è ciò che emerge chiaramente dal documento (n. di protocollo B 13-131 de 23 settembre 1992) esibito dal sottosegretario greco al commercio, Vasilis Mantzoris, in risposta a un'interrogazione presentata al Parlamento ellenico. Questa rivelazione pone gravi interrogativi sulle responsabilità delle autorità greche per quanto concerne il finanziamento della OMELVA che, secondo le voci che circolano a Creta, lo scorso anno avrebbe effettuato fittizie esportazioni di olio per incassare le sovvenzioni comunitarie.

Intende la Commissione far luce sull'intera questione?

**Risposta data dal sig. Schmidhuber
in nome della Commissione**
(19 marzo 1993)

La ditta citata nell'interrogazione, la cui attività consiste nel commercializzare l'olio d'oliva, sembra avere esistenza legale, se si deve tener conto della Gazzetta ufficiale greca n. 4477 del 14 novembre 1991, che pubblica la modifica statutaria della società in parola.

Da due anni la Commissione svolge una serie di inchieste nel settore dell'olio d'oliva, che ha consentito di mettere fine, con la collaborazione delle autorità greche, ad importazioni fraudolente, nel settore in questione, in Stati membri diversi dalla Grecia.

La Commissione, tuttavia, sarà disposta a continuare le ricerche se l'onorevole parlamentare vorrà comunicarle informazioni relative alle voci di esportazioni fittizie di olio d'oliva.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2940/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(24 novembre 1992)
(93/C 145/17)

Oggetto: Vendita dei semi di zucca della regione di Xanthe

Considerando che nella regione di Xanthe l'intera produzione di semi di zucca giace invenduta nei magazzini dei produttori e che i commercianti offrono un prezzo di acquisto pari a 300 dracme al chilo a fronte delle 430 dracme dello scorso anno, intende la Commissione, e in che modo, sostenere la vendita di questo prodotto?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2943/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(24 novembre 1992)
(93/C 145/18)

Oggetto: Vendita di uva raccolta nelle comunità montane di Agrafa

I viticoltori del dipartimento di Karditsa e, soprattutto, delle comunità montane povere e svantaggiate di Mesenikolas, Morfovuni, Dafnospilia e Moschato, incontrano enormi difficoltà nella vendita delle loro uve. È opportuno ricordare che il reddito principale di questi agricoltori montani deriva esclusivamente dalla produzione di uva e che per la prima volta quest'anno l'associazione che raggruppa le cooperative agricole e il centro di vinificazione locale, a causa dei problemi economici da cui sono afflitti, non riescono ad effettuare la raccolta. Intende la Commissione provvedere affinché sia assicurata la vendita dell'uva raccolta, in particolare, nelle comunità montane di Agrafa e, più in generale, nel dipartimento di Karditsa?

**Risposta comune data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
alle interrogazioni n. 2940/92 e 2943/92**

(17 febbraio 1993)

Le norme della politica agraria comune non permettono alla Commissione di sostituirsi agli operatori economici che intervengono sul mercato, né l'autorizzano, in alcun caso, a provvedere alla vendita dei prodotti agricoli in generale né delle uve, da tavola o da vino, o dei semi di zucca, in particolare.

Tuttavia l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli freschi incoraggia la costituzione di

associazioni di produttori che si propongano, in particolare, di promuovere la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi nella fase di produzione, nonché di mettere a disposizione dei loro soci mezzi tecnici adeguati per il condizionamento e la distribuzione dei prodotti. Per i cinque anni successivi al loro riconoscimento da parte degli Stati membri, tali associazioni di produttori possono beneficiare, d'altra parte, di un aiuto comunitario inteso a incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2947/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(24 novembre 1992)
(93/C 145/19)

Oggetto: Controlli sull'importazione di prodotti agricoli

Considerando che, perlomeno per quanto riguarda l'importazione di prodotti agricoli in Grecia, non vengono effettuati veri e propri controlli per accettare:

1. nel caso della frutta secca e del granturco, la presenza di aflatossina,
2. nel caso dei succhi di frutta, la patulina e
3. nel caso del caffè, la ocratossina,

intende la Commissione chiedere alle autorità elleniche di rendere più rigorose le leggi nazionali al fine di proteggere efficacemente i consumatori da quei prodotti importati il cui contenuto di sostanze nocive supera i limiti consentiti?

Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
(24 febbraio 1993)

Come la Commissione ha già avuto occasione di indicare all'onorevole parlamentare nella risposta alla sua interroga scritta n. 2756/92 (¹), in assenza di una regolamentazione comunitaria, spetta agli Stati membri adottare le misure di controllo adeguate per garantire la protezione dei consumatori contro le micotossine presenti in alcuni prodotti.

La Commissione promuoverà tra breve un'indagine presso gli Stati membri sull'argomento e non mancherà di presentare al Consiglio le proposte eventualmente necessarie.

(¹) GU n. C 141 del 19. 5. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2963/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(24 novembre 1992)
(93/C 145/20)

Oggetto: Malattie che colpiscono gli animali da allevamento

Considerando che le malattie che colpiscono gli animali da allevamento sono in aumento in tutto il territorio comunitario, intende la Commissione presentare una proposta di direttiva il cui obiettivo sia di risanare gli allevamenti di ovini e bovini?

Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
(17 febbraio 1993)

La Commissione non ritiene che vi sia o che vi sia stato un aumento nel territorio comunitario delle malattie che colpiscono gli animali da allevamento.

La vigente legislazione veterinaria della Comunità prevede che gli scambi si svolgano in modo regolato, con una riduzione al minimo dei rischi per quanto riguarda tutte le principali malattie degli animali. Inoltre, la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (¹), dispone un finanziamento comunitario per l'eradicazione delle malattie elencate, nonché un finanziamento d'emergenza per le principali malattie in caso di epidemia in uno Stato membro.

(¹) GU n. L 224 del 18. 8. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2980/92

dell'on. Kenneth Stewart (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(30 novembre 1992)
(93/C 145/21)

Oggetto: Importazione di carbone colombiano a basso prezzo nel Bootle, Merseyside

È al corrente la Commissione del fatto che il giornale dominicale *The Observer* ha pubblicato un articolo in cui si accusa il Primo ministro britannico John Major di essersi recato in Colombia per intrattenere colloqui col governo di tale paese al fine di incoraggiare esportazioni di carbone a buon mercato verso il Regno Unito, ignorando la politica comunitaria relativa al dumping del carbone a basso prezzo sovvenzionato?

Sa inoltre che nella maggior parte dei pozzi colombiani si fa ricorso al lavoro minorile, arrivando ad impiegare bambini di soli 5 anni? Sa, infine, che la «Power Gen» intende importare sei milioni di tonnellate di carbone l'anno, come è stato fatto rilevare nelle precedenti interrogazioni da me presentate?

Quali azioni intende la Commissione intraprendere nei confronti del governo britannico che ha deliberatamente ignorato le norme relative alla politica di concorrenza comunitaria — la qual cosa si tradurrà nella minacciata chiusura di 31 pozzi britannici con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro e la fine della British Coal Industry — e ha altresì ignorato la politica europea dell'energia?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(2 marzo 1993)

La Commissione desidera anzitutto far notare all'onorevole parlamentare che, ai sensi dell'articolo 71 del Trattato CECA, gli Stati membri sono i soli responsabili del commercio di carbone con i paesi terzi. La Commissione non è pertanto autorizzata ad interferire nella politica commerciale dei singoli Stati membri e di conseguenza i problemi di tale natura dovrebbero essere trattati direttamente con il governo interessato.

L'asserzione secondo cui il carbone colombiano è oggetto di dumping nella Comunità è già stata esaminata in seguito a una denuncia formale presentata dalla British Coal e riguardante il problema delle importazioni provenienti dalla Cina, dalla Colombia e dagli Stati Uniti. Il ricorrente sta ancora esaminando la possibilità di fornire prove sul dumping e sul pregiudizio in modo da giustificare l'avvio di una procedura. Tuttavia non bisogna dimenticare che, mentre la produzione britannica proviene in gran parte da miniere sotterranee con elevati costi di sfruttamento, la maggior parte del carbone esportato dalla Colombia proviene dalla miniera a cielo aperto di Cerrejón, moderna e altamente meccanizzata, che si trova nei pressi del nuovissimo porto carboniero di Puerto Bolívar.

Riguardo alla politica di concorrenza va ricordato che, per molti anni, gran parte della produzione della British Coal ha beneficiato di un mercato garantito con un prezzo ben superiore ai prezzi praticati sul mercato mondiale. La Commissione è al corrente della decisione del governo britannico di avviare uno studio completo del mercato esistente e potenziale per il carbone britannico; inoltre attualmente sta conducendo un'inchiesta approfondita sui rapporti indipendenti ordinati dal Parlamento europeo e dal governo del Regno Unito e pubblicati recentemente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2981/92

**dell'on. Carmen Díez de Rivera Icaza (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(30 novembre 1992)

(93/C 145/22)

Oggetto: Programma CORINE

Può la Commissione far sapere quali progetti sono previsti in relazione al programma CORINE e quali misure intende adottare al fine di risolvere tale problema?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(9 marzo 1993)

Dopo il compimento del programma CORINE, la Commissione ha continuamente aggiornato e seguito lo sviluppo del sistema d'informazione CORINE. Il sistema, grazie all'esperienza acquisita, è stato utilizzato nell'ambito dei mezzi disponibili per l'applicazione della politica comunitaria sull'ambiente.

Non ci sono stati invece progressi sul piano dello sfruttamento sistematico dei risultati né su quello del necessario coordinamento delle iniziative dei paesi membri relative all'informazione sull'ambiente. Tali iniziative, che si moltiplicano a tutti i livelli, rischiano sempre più di portare a risultati incompatibili e di ostacolare il lavoro futuro dell'agenzia.

Alla riunione del 16 dicembre 1992 il Consiglio ha preso atto di questa situazione e dell'intenzione della Commissione di ricorrere a misure interinali, specificate nelle conclusioni della Presidenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2984/92

**dell'on. José Valverde López (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(30 novembre 1992)

(93/C 145/23)

Oggetto: Scorretta applicazione della direttiva sull'IVA delle prestazioni pubblicitarie da parte del governo spagnolo

Quali ragioni ha addotto il governo spagnolo per giustificare la scorretta applicazione della direttiva 77/388/CEE (¹)?

(¹) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3087/92

**dell'on. José Valverde López (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(14 dicembre 1992)

(93/C 145/24)

Oggetto: Irregolarità nell'applicazione, in Spagna, della direttiva riguardante l'applicazione dell'IVA sulle prestazioni pubblicitarie

È in grado la Commissione di indicare quali irregolarità di rilievo sono a sua conoscenza in tema di applicazione in Spagna della direttiva 77/388/CEE concernente l'«IVA sulle prestazioni pubblicitarie»?

**Risposta comune data dal sig. Delors
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 2984/92 e 3087/92
(8 marzo 1993)**

L'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della 6^a direttiva IVA 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, stabilisce che il luogo di imposizione delle prestazioni pubblicitarie rese a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività.

In Spagna, quando un destinatario che è soggetto passivo in un altro Stato membro incarica un'agenzia di pubblicità di preparare per suo conto una campagna pubblicitaria, a una parte degli interventi, spettacoli, pranzi, ecc., non si applica il regime delle prestazioni pubblicitarie ed essi formano quindi oggetto di imposizione nel paese del prestatore. Una situazione del genere può comportare una doppia imposizione, giacché lo Stato membro nel quale il destinatario è stabilito ha il diritto, ai sensi della 6^a direttiva, di reclamare il pagamento dell'imposta sulla prestazione pubblicitaria.

La Commissione ha adito la Corte di giustizia in data 10 marzo 1992.

Dato che la Corte non si è ancora pronunciata, la Commissione non è autorizzata a rivelare l'argomentazione sviluppata dallo Stato membro interessato. L'onorevole parlamentare potrà evincere le rispettive posizioni delle parti dalla relazione di udienza che è pubblica.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2993/92
dell'on. Richard Simmonds (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(30 novembre 1992)
(93/C 145/25)

Oggetto: Trasmissioni via satellite

È la Commissione consapevole del fatto che il nuovo sistema delle «smart cards» (abbondamenti ai programmi televisivi via satellite) è contrario allo spirito del Trattato di Roma per quanto riguarda la libera e leale concorrenza, nella misura in cui le compagnie televisive via satellite possono vietare la vendita di questi abbonamenti in determinati paesi — mentre gli stessi si possono tranquillamente acquistare in altri — ciò che in pratica incoraggia la fioritura di un mercato nero? Quali misure intende adottare per porre rimedio a questa situazione?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
(24 febbraio 1993)**

La Commissione è perfettamente consapevole dei problemi derivanti dal fatto che le trasmissioni di alcuni canali televisivi via satellite sono criptate soltanto in certi paesi.

L'oscuramento del segnale sembra essere dovuto a questioni irrisolte di diritti d'autore, che stanno all'origine della decisione delle emittenti di limitare la ricezione delle loro radiodiffusioni a taluni paesi. Ciò non costituisce infrazione alle norme di concorrenza CEE.

Per risolvere problemi di questo tipo la Commissione ha presentato una proposta di direttiva intesa a disciplinare le questioni di diritto d'autore relative alla radiodiffusione via satellite e via cavo, la cui prima lettura è avvenuta in Parlamento il 29 ottobre 1992. La Commissione auspica che un'approvazione rapida della direttiva possa risolvere la maggior parte dei problemi cui l'onorevole parlamentare fa riferimento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3013/92

**di Lord O'Hagan (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(30 novembre 1992)
(93/C 145/26)**

Oggetto: Sovvenzioni ai coltivatori di funghi nella Repubblica d'Irlanda

Secondo recenti notizie il governo irlandese ha approvato forti sovvenzioni per i coltivatori di funghi, che si ripercuotono negativamente sulle entrate dei coltivatori di funghi nel Regno Unito.

1. Tali sovvenzioni sono legali?
2. Quando è stata informata la Commissione della loro applicazione?
3. Quali passi ha compiuto la Commissione presso il governo irlandese in merito all'applicazione degli stessi?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(4 marzo 1993)

L'onorevole parlamentare si riferisce probabilmente ai provvedimenti recentemente adottati dall'Irlanda e per i quali la Commissione non ha sollevato obiezioni. Tali provvedimenti non riguardano unicamente la coltivazione dei funghi: si tratta infatti di un programma di aiuti a carattere eccezionale inteso a consentire alle piccole e medie imprese di adeguarsi alle modifiche provocate dai tassi di cambio; tale regime, del resto, sarà applicato soltanto per un periodo di tempo molto breve (sei mesi).

Per quanto riguarda più particolarmente le imprese la cui produzione include prodotti agricoli tutelati da un'organizzazione comune di mercato, i provvedimenti si limiteranno a sovvenzioni alla formazione, allo sviluppo del mercato, alla promozione dei prodotti, a sovvenzioni intese a ridurre gli oneri finanziari di prestiti pubblici in fase di ammortamento per investimenti già effettuati e, infine, a sovvenzioni sotto forma di crediti di gestione a tasso d'interesse ridotto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3019/92
dell'on. Gerardo Fernández-Albor (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(30 novembre 1992)
(93/C 145/27)

Oggetto: Sostegno comunitario per la creazione dell'Unione europea delle agenzie di sviluppo regionale

In alcuni Stati membri della Comunità sono stati costituiti gruppi di agenzie di sviluppo il cui fine principale è lo scambio di informazioni ed esperienze, oltre che la cooperazione per taluni progetti e il coordinamento di azioni e istanze nei confronti di terzi.

Tale circolo è tuttavia ristretto, dato che per far parte dei citati gruppi vengono richiesti determinati requisiti imprescindibili: fra l'altro, si esige che le citate agenzie di sviluppo siano regionali e dipendano da un'amministrazione regionale.

Dal momento che alcuni di questi gruppi, per il modo in cui operano e per i loro legami con le autorità governative regionali, hanno già manifestato il desiderio di unirsi con altri gruppi dello stesso tipo esistenti in altri paesi comunitari, sarebbe interessante sapere in che misura la Commissione potrebbe cooperare e prestare un sostegno logistico per promuovere la costituzione di un gruppo europeo di agenzie a sviluppo regionale che fra gli altri suoi compiti abbia quello di contribuire a canalizzare le diverse politiche comunitarie di aiuto allo sviluppo delle regioni interessate?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**
(18 febbraio 1993)

Esiste dal dicembre 1991, a livello comunitario, un'associazione di agenzie di sviluppo regionale: si tratta di EURADA (European Association of Development agencies).

Questa associazione si compone attualmente di 73 membri, ripartiti come segue:

Francia	27
Regno Unito	11
Belgio	8
Spagna	6
Germania	5
Grecia	4
Italia	3
Paesi Bassi	3
Danimarca	3
Irlanda	2
Portogallo	1

Il numero dei membri potrebbe prossimamente arrivare al centinaio, tenuto conto dell'interesse espresso da altre agenzie candidate.

La suddetta associazione mantiene le migliori relazioni con la Commissione.

Attualmente l'EURADA e i servizi della Commissione studiano la possibilità di organizzare, nel 1993, un'azione pilota per favorire sia lo scambio di esperienze tra i membri dell'associazione sia la fornitura, da parte di quest'ultima, di un'assistenza tecnica alle agenzie delle regioni meno sviluppate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3043/92
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee

(14 dicembre 1992)
(93/C 145/28)

Oggetto: Distruzione di interi vigneti nel dipartimento di Grevená (Grecia)

I vigneti di tre villaggi del dipartimento di Grevená sono andati completamente distrutti dalla grandine abbattutasi di recente. I viticoltori dei villaggi di Kosmati, Trikomo e Parori non hanno infatti potuto procedere alla vendemmia in quanto la grandine aveva distrutto il 100% della produzione dei rispettivi vigneti.

Può la Commissione dire se c'è la possibilità di aiutare i viticoltori a ripristinare i rispettivi impianti?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**
(1º marzo 1993)

La Commissione esprime la sua solidarietà ai viticoltori i cui raccolti sono stati danneggiati dalle intemperie nel nومo di Grevená. Essa non è tuttavia in grado d'intervenire, essendo l'indennizzo dei raccolti distrutti di competenza del sistema nazionale di previdenza per l'agricoltura.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3044/92
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee

(14 dicembre 1992)
(93/C 145/29)

Oggetto: Società fantasma che attingono ai finanziamenti comunitari per la raffinazione dell'olio d'oliva

Le società fantasma che attingono ai finanziamenti comunitari per la raffinazione dell'olio d'oliva ammon-

tano in Grecia a 100 circa. Solo nel 1991, stando alle stime, esse hanno illegalmente usufruito di 5 miliardi di dracme di finanziamenti comunitari, avendo dichiarato sulla base di falsi documenti di aver raffinato 40 000 tonnellate di olio d'oliva. Questi dati sono stati resi noti dal presidente della società cooperativa «Eleurghiki», Manolis Gavalás, durante una conferenza stampa (15 ottobre 1992) nel corso della quale è stato affermato che gli agricoltori greci denunceranno lo scandalo il prossimo 21 novembre in occasioni della massiccia manifestazione di protesta organizzata su scala nazionale.

Intende la Commissione fare qualcosa per arrestare l'attività illegale delle società che attingono ai finanziamenti comunitari per la raffinazione dell'olio d'oliva?

**Risposta data dal sig. Schmidhuber
in nome della Commissione**

(15 marzo 1993)

La Commissione ha già adottato le misure necessarie nel settore dell'olio d'oliva, chiedendo alle autorità greche e all'agenzia per il controllo sull'olio d'oliva di condurre inchieste approfondite per verificare la regolarità degli aiuti concessi nell'ambito dell'aiuto al consumo, pur non essendo a conoscenza dei fatti esposti nell'interrogazione. La Commissione è disposta ad effettuare ulteriori indagini non appena l'onorevole parlamentare le comunicherà informazioni precise sugli autori presunti delle frodi citate nell'interrogazione, nonché sul luogo in cui esse verrebbero perpetrate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3045/92

**dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee**

(14 dicembre 1992)

(93/C 145/30)

Oggetto: Vendita degli stock comunitari di carne e cereali

Considerando l'impressionante aumento degli stock comunitari di carne, frumento tenero e mangimi per animali, può dire la Commissione:

1. se nell'immediato futuro è prevista la vendita di questi prodotti sui mercati internazionali e su quello comunitario senza pregiudicare l'equilibrio del bilancio comunitario ed il prossimo Uruguay-round che si svolgerà nell'ambito del di nuovo accordo GATT, e
2. se ha già stimato l'ammontare dei sussidi che si renderanno necessari per la vendita di tutti gli attuali stock comunitari?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(1º marzo 1993)

Le scorte d'intervento sono sempre destinate ad essere smaltite, presto o tardi, sui mercati nazionali ed esteri. Dal momento che i mercati nazionali sono attualmente saturi dei prodotti menzionati dall'onorevole parlamentare, la principale via di smaltimento sarà costituita dall'esportazione. Ciò comporterà indubbiamente spese di bilancio, proporzionali alla differenza fra i prezzi di mercato nazionali e quelli mondiali, ma tali uscite diminuiranno col tempo, grazie alla programmata riduzione dei prezzi dei mercati nazionali.

La Commissione ritiene che tali uscite si manterranno entro i limiti delle previsioni di bilancio relative al periodo fino al 1996 e che non possono dunque provocare uno sfondamento della direttrice agricola.

Qualora lo smaltimento delle scorte d'intervento abbia luogo dopo la conclusione dell'Uruguay Round, qualunque obbligo preso in quell'ambito verrà rispettato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3048/92

**dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee**

(14 dicembre 1992)

(93/C 145/31)

Oggetto: Esposizione dei marinai all'amianto

I marinai, rispetto alle altre categorie di lavoratori, sono più esposti all'amianto, che è una sostanza all'origine di malattie tumorali al polmone. In particolare si è scoperto che per i marinai questo rischio dipende dal fatto che il materiale con cui sono costruite le navi molto spesso contiene amianto e l'aerazione a bordo è inadeguata. I dati statistici rivelano che il 30-40% dei marinai greci in servizio da oltre dieci anni accusano gravi sintomi dovuti soprattutto all'esposizione all'amianto.

Intende la Commissione adottare misure per tutelare la salute dei marinai esposti all'amianto?

In caso affermativo, di che tipo di misure si tratta?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(2 aprile 1993)

La Commissione si prega di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 1439/91 dell'on. Blak (¹).

(¹) GU n. C 180 del 16. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3066/92

dell'on. Maxime Verhagen (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(14 dicembre 1992)
(93/C 145/32)

Oggetto: Politiche demografiche nei paesi ACP

Può la Commissione fornire una lista dei paesi ACP che nei loro programmi indicativi hanno incluso anche la politica demografica?

Può la Commissione far sapere quali paesi ACP hanno utilizzato i fondi previsti dalla Convenzione di Lomé per politiche o programmi demografici? In che modo tali fondi sono stati utilizzati?

In quale modo la Commissione incoraggi l'utilizzazione di tali fondi?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione

(5 marzo 1993)

I paesi ACP che hanno incluso la demografica nei loro programmi indicativi sono: Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Gambia, Ghana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Nigeria, Uganda, Ruanda, Swaziland, Ciad, Togo, Zambia e Zimbabwe.

Tra i paesi ACP, Togo, Gabon e Isole Salomone hanno utilizzato i fondi previsti dalla Convenzione di Lomé per programmi e politiche demografiche: essi sono serviti per finanziare progetti di pianificazione familiare, oppure aspetti riguardanti la pianificazione familiare nell'ambito di altri progetti, censimenti e relative analisi dei dati ottenuti.

La Commissione incoraggia l'uso di fondi previsti dalla Convenzione di Lomé per attività demografiche — soprattutto pianificazione familiare, educazione e motivazione delle popolazioni — attraverso un dialogo costante con i governi, le ONG presenti nel paese e altre organizzazioni nei paesi interessati che abbiano i requisiti necessari per attuare eventuali progetti.

che dell'ex Unione Sovietica, generalmente russe. Un recente articolo elenca accordi, o contratti che preludono ad accordi, con l'Istituto di matematiche applicate di Mosca, l'Istituto Kurchatov per l'energia atomica, la società «Scienza russo-americana», l'Istituto di fisica dell'Accademia russa di scienze e l'Istituto di meccanica di precisione e tecnologia degli ordinatori di Mosca (Dan Charles, *New Scientist*, 5 settembre 1992). In questo stesso testo si fa menzione di relazioni con società e istituzioni europee che «finora non sono sfociate in nessun accordo».

È al corrente la Commissione di tali scambi? Ritiene che sarà possibile favorire contatti fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e gli istituti e laboratori russi, dall'altro? Si potrebbe in tal caso applicare qualcuno dei programmi derivati dal vigente III programma quadro di ricerca e sviluppo o da quelli istituiti per favorire la transizione pacifica della CSI verso la democrazia?

Risposta data dal sig. Van den Broek
in nome della Commissione

(4 marzo 1993)

La Commissione ritiene quanto mai importante intensificare la cooperazione scientifica e tecnica con gli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica, tra i quali la Federazione russa. Essa è al corrente di talune delle iniziative bilaterali tra laboratori degli Stati membri e quelli della Federazione russa.

La Commissione è membro del Centro internazionale di scienza e tecnologia di Mosca.

Tale centro (ISTC) consentirà a scienziati e esperti di armamenti della Russia, degli altri Stati interessati dell'ex Unione Sovietica e della Georgia, in particolare a quelli esperti di armi di distruzione di massa o di sistemi missilistici, di riorientare la loro professionalità verso attività pacifiche, quali la protezione ambientale, la produzione di energia e la sicurezza nucleare.

Il centro può dare un contributo importante ai fini dello sviluppo della cooperazione e di accordi efficaci in tale settore tra istituzioni scientifiche russe (precedentemente militari) e istituzioni e industrie scientifiche degli Stati membri della Comunità.

A tale riguardo esistono tre possibilità:

— la Commissione, gli Stati membri e le loro istituzioni e industrie scientifiche potrebbero identificare e/o pro-

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3069/92

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(14 dicembre 1992)
(93/C 145/33)

Oggetto: Relazioni tra scienziati russi e europei

Si stanno concludendo contratti di cooperazione scientifica fra laboratori degli Stati Uniti e istituzioni scientifiche

porre all'ISTC progetti a cui siano interessati anche istituti scientifici russi. Previa approvazione dell'ente che amministra l'ISTC, la realizzazione dei progetti proposti potrebbe avvalersi di finanziamenti comunitari gestiti dal centro stesso; i laboratori russi beneficiari sarebbero impegnati in attività di ricerca presso istituzioni e industrie comunitarie in territorio CEE;

- gli Stati membri e/o le loro istituzioni e industrie scientifiche verrebbero invitate a finanziare progetti ISTC approvati dall'ente di gestione. I progetti, alla cui realizzazione sarebbero chiamati scienziati ed esperti altamente qualificati degli istituti russi, beneficierebbero di consistenti agevolazioni finanziarie e operative, tra cui un'assistenza al segretariato dell'ISTC. Agli enti di credito verrebbe garantita una congrua partecipazione agli utili ricavati dalla proprietà industriale;
- il Centro di Mosca potrebbe inoltre avere una funzione di «stanza di compensazione» per progetti che perseguono obiettivi coerenti con le proprie attività (mettendo in contatto scienziati, esperti e istituti scientifici, fonti di finanziamento e interlocutori del settore). A tal fine i responsabili dei progetti, le istituzioni e le industrie comunitarie possono avvalersi dell'assistenza dell'ISTC per:
 - identificare scienziati ed esperti nel campo degli armamenti negli Stati interessati della CSI e della Georgia ai fini della loro partecipazione a progetti proposti da istituti e industrie comunitarie;
 - individuare adeguate fonti di finanziamento e interlocutori del settore di altri paesi occidentali e giapponesi interessati a collaborare nell'ambito di progetti da scienziati, esperti e istituti scientifici (in precedenza militari) della CSI e della Georgia.

Agli enti che avranno concesso i finanziamenti sarà riservata una congrua partecipazione agli utili collegati alla proprietà industriale.

La Commissione ha inoltre deciso di creare un'associazione internazionale per la promozione della cooperazione con gli scienziati degli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica, i cui obiettivi sono complementari rispetto a quelli del Centro internazionale di cui sopra. Tale associazione di diritto privato belga, la cui sede sarà Bruxelles, è in via di costituzione, d'intesa con gli Stati membri. L'associazione consentirà, fra l'altro, di finanziare progetti di ricerca realizzati mediante collaborazione, di concedere borse di studio in campo scientifico, di contribuire all'organizzazione di conferenze e ageverà l'accesso agli ambienti scientifici dei paesi comunitari ai ricercatori dell'ex Unione Sovietica.

Organismi e imprese con sede negli Stati europei dell'ex Unione Sovietica possono già partecipare a progetti di ricerca realizzati nel quadro di taluni programmi specifici del III programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. Tali programmi riguardano l'ambiente, la biomedicina e la sanità, le energie non nucleari, la sicurezza dell'energia prodotta con la fissione nucleare, nonché il capitale umano e la mobilità.

La Commissione ricorda infine che, nel luglio di quest'anno, ha formato un accordo quadrilaterale con Stati Uniti, Giappone e Russia in materia di cooperazione scientifica e tecnica per lo sviluppo di un reattore sperimentale di fusione termonucleare (progetto ITER).

Iniziative di cooperazione stanno per essere avviate altresì in diversi settori inerenti scienze e tecnologie dell'informazione, ambito in cui l'ex Unione Sovietica dispone di notevoli capacità dalle quali possono trarre notevole profitto la ricerca e l'industria europee.

Una preliminare attività di cooperazione è iniziata nel settore dell'informatica d'avanguardia e della sua applicazione ai fini della simulazione di sistemi non lineari. Due ulteriori attività di cooperazione stanno per essere avviate per consolidare i rapporti tra gruppi di ricerca russi e reti di eccellenza comunitarie nei settori dell'elaborazione del linguaggio naturale e della programmazione logica.

Tali attività sono realizzate in collaborazione con l'Accademia delle scienze russa e sono finalizzate a promuovere la cooperazione dell'industria comunitaria con i partner russi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3073/92

dell'on. Pietro Mitolo (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 dicembre 1992)

(93/C 145/34)

Oggetto: Limiti alla delocalizzazione di imprese comunitarie in paesi dell'Est europeo ed alla conseguente concorrenza sleale

Si chiede alla Commissione se:

data l'utilità degli accordi di associazione con i paesi dell'Est europeo, necessari al loro sviluppo socio-economico, così come delle incentivazioni ai progetti di joint-ventures, altrettanto necessari alla maturazione tecnologica e professionale delle loro economie,

1. non ritenga opportuno inserire all'interno di tali accordi anche la richiesta di una maggiore tutela sociale e previdenziale per i lavoratori di tali paesi: e questo sia per garantirne uno sviluppo equo ed armonioso che per scoraggiare le speculazioni da parte di gruppi industriali ed imprenditoriali — sia europei che extraeuropei — che investono in tali Stati

- per via del basso costo del lavoro e poi ne rivendono i prodotti nello stesso mercato comunitario, in evidenti condizioni di concorrenza sleale;
2. non intenda penalizzare — aumentando i dazi e riducendo le quote sull'esportazione in zone comunitarie — quegli imprenditori che delocalizzano i loro impianti produttivi, spinti unicamente da tali esigenze speculative, ed incuranti del costo sociale e dell'aumento di disoccupazione per gli Stati comunitari;
 3. non ritenga infine di rinegoziare, in tale settore, gli accordi precedentemente presi con l'ex Jugoslavia, vista la situazione di confusione venutasi a creare in tale area, che comporta ricadute negative per le aziende operanti nelle regioni italiane di confine ed in particolar modo per il Friuli Venezia Giulia.

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione
(19 marzo 1993)**

1. Gli accordi interinali in vigore dal 1º marzo 1992 con la Polonia, l'Ungheria e l'ex Cecoslovacchia, e quelli che sono stati firmati con la Romania il 1º febbraio 1993 e la Bulgaria l'8 marzo 1993 prevedono la graduale instaurazione di zone di libero scambio. Al fine di rendere possibile il raggiungimento di tale obiettivo i paesi dell'Europa centrale applicheranno le norme di concorrenza comunitarie. Gli accordi europei, firmati ma non ancora ratificati da tutti gli Stati membri, richiedono il ravvicinamento della legislazione dei paesi dell'Europa centrale a quella in applicazione nella Comunità. Questo comprende tra l'altro la protezione dei lavoratori sul posto di lavoro. La Commissione auspica il ravvicinamento del diritto anche in altri campi sociali, ma si tratta di un obiettivo che può verificarsi soltanto gradualmente.

Gli accordi europei prevedono anche la cooperazione nel campo della sicurezza sociale, al fine di adeguare i regimi vigenti nei paesi dell'Europa centrale e orientale al nuovo contesto economico e sociale. La Commissione intende partecipare attivamente all'attuazione degli accordi in questo campo. Il 18 e 19 febbraio 1993 ha avuto luogo a Budapest un seminario tra i responsabili della protezione sociale degli Stati membri della Comunità e i loro omologhi dei paesi dell'Europa centrale e orientale avente come scopo proprio quello di definire modi e mezzi per lo sviluppo di questa cooperazione.

Si noti che le attuali aliquote degli oneri sociali sulle retribuzioni a carico delle imprese in questi paesi sono elevate rispetto agli standard europei (44,5% della retribuzione linda in Ungheria, 45% in Polonia e 50% nell'ex Cecoslovacchia). Non sembra pertanto possibile inserire negli accordi europei di associazione l'esigenza di un

miglioramento della protezione sociale nei paesi dell'Europa centrale ed orientale. Il problema principale che questi paesi devono risolvere consiste, più che nello sviluppo del loro sistema di protezione sociale, nel suo adattamento al nuovo contesto (in particolare mediante la creazione di adeguate strutture indipendenti dallo Stato).

2. Il mercato interno della Comunità è in linea di principio aperto e gli accordi commerciali con i paesi dell'Europa centrale non contemplano differenziazioni tra regioni o imprese comunitarie in base alle considerazioni formulate dall'onorevole parlamentare.

3. Per quanto riguarda le future relazioni contrattuali con i nuovi Stati dell'ex Jugoslavia, la Comunità ha messo a punto un'impostazione generale che consiste nell'offrire agli Stati da essa riconosciuti e che formulino una richiesta di relazioni contrattuali la negoziazione di un accordo di cooperazione economica e commerciale, analogo a quello firmato nel 1980 con la Jugoslavia, di un protocollo finanziario e di un accordo in materia di trasporti.

La Commissione ha ultimato i negoziati con la Slovenia ed è pronta ad avviare, non appena la situazione lo consentirà, negoziati con gli altri Stati dell'ex Jugoslavia secondo il medesimo schema.

Nel frattempo la Comunità ha rinnovato autonomamente per il 1993 l'applicabilità delle disposizioni commerciali derivanti dall'accordo di cooperazione CEE-Jugoslavia nei confronti della Slovenia, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

La Commissione non è a conoscenza delle ricadute negative cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. Dai dati di cui essa dispone emerge che sul piano delle relazioni commerciali la Comunità è un esportatore netto nei confronti degli Stati dell'ex Jugoslavia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3075/92

dell'on. Luigi Moretti (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
 (14 dicembre 1992)
 (93/C 145/35)

Oggetto: Norme comunitarie per la produzione dei vini

Tenuto conto che per non falsare le regole della concorrenza nella Comunità europea è necessaria un'armonizzazione delle legislazioni nazionali in tutti i settori del mercato comune, e quindi anche in quella riguardante la produzione dei vini;

considerando che l'Italia è l'unico paese della Comunità europea in cui è vietata, nella produzione dei vini, l'addizione di zucchero per aumentare la gradazione alcolica;

considerando che tale divieto è stato istituito unicamente per favorire la commercializzazione dei vini provenienti dall'Italia meridionale costituendo così una discriminazione e una falsazione della concorrenza ai danni dei vinicoltori del Nord Italia;

l'interrogante desidera sapere se e quali provvedimenti la Commissione intende adottare per uniformare, anche in vista dell'imminente apertura del mercato comune, la legislazione comunitaria in materia di produzione di vini;

se e quali provvedimenti la Commissione intende adottare per condannare tale discriminazione e falsazione delle regole della concorrenza in Italia.

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**
(16 febbraio 1993)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che l'impiego del saccarosio per aumentare il titolo alcolometrico dei vini e dei mosti di uve non è vietato soltanto in Italia, ma anche in Spagna, in Grecia, in Portogallo e in gran parte della Francia.

L'aumento dell'1% vol del titolo alcolometrico di un vino mediante aggiunta di saccarosio risulta molto più vantaggioso rispetto all'utilizzazione di mosto di uve concentrato, rettificato o meno. Allo scopo di stabilire condizioni di concorrenza abbastanza equilibrate tra i vari metodi di arricchimento, le disposizioni comunitarie prevedono un aiuto all'impiego di mosto di uve concentrato nella vinificazione.

Il Consiglio ha incaricato la Commissione di intraprendere uno studio approfondito sulle possibili utilizzazioni del mosto di uve concentrato, rettificato o meno, e del saccarosio per l'arricchimento del titolo alcolometrico dei vini⁽¹⁾. I risultati di questo studio e delle opportune proposte saranno presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

L'elaborazione di queste proposte è tuttora in corso e si prevede che il Consiglio si pronuncerà in merito nel corso del 1993. La Commissione avrà cura che tali proposte tengano conto degli aspetti tecnici, economici e sociali delle misure intese a correggere il titolo alcolometrico dei vini, evitando al tempo stesso discriminazioni tra le varie regioni viticole della Comunità.

⁽¹⁾ Vedasi articolo 20 del regolamento (CEE) n. 822/87, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (GU n. L 84 del 27. 3. 1987 e GU n. L 180 dell'1. 7. 1992).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3077/92
dell'on. Alexandros Alavanos (CG)
alla Commissione delle Comunità europee,
(14 dicembre 1992)
(93/C 145/36)

Oggetto: Esclusione dell'OTE dal settore della telefonia cellulare mobile in Grecia

In base a delibere del Consiglio dei ministri greco sono stati designati i consorzi di imprese cui aggiudicare due licenze per la realizzazione, organizzazione ed esercizio di un sistema cellulare di telefonia mobile.

Dalla suddetta procedura è stata esclusa l'OTE, avente statuto di società per azioni, perché la pubblica amministrazione ha deciso in tal senso.

Visto che lo statuto di SpA impone all'OTE di sottoporre le proprie scelte di politica aziendale all'approvazione dell'assemblea generale dei soci, la quale è costituita dall'ASKE (Assemblea rappresentativa di controllo pubblico), si chiede alla Commissione se ritiene conforme alla legge tale esclusione dell'OTE, dato che l'organo che svolge funzione di assemblea generale non ha deliberato in tal senso, e se tale decisione non configura una violazione del principio della libera concorrenza.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**
(3 marzo 1993)

Non è competenza della Commissione valutare se uno Stato membro si conforma alle procedure previste dal proprio diritto delle società quando emana misure relative alle imprese pubbliche nazionali.

Per quanto riguarda l'esclusione dell'OTE dal mercato della telefonia mobile GSM e la sua compatibilità con le norme comunitarie sulla concorrenza, attualmente non è possibile dare una risposta definitiva. La Commissione sta indagando in proposito nell'ambito di una denuncia formale e infonerà l'onorevole parlamentare degli eventuali risultati al termine dell'inchiesta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3083/92
dell'on. José Valverde López (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 dicembre 1992)
(93/C 145/37)

Oggetto: Inadempimenti, da parte della Spagna, per quel che riguarda la direttiva in materia di credito al consumo

Quali pensa la Commissione possano essere gli effetti negativi, per i consumatori spagnoli, provocati dagli

inadempimenti da parte della Spagna per quel che riguarda la direttiva 87/102/CEE (¹) in materia di credito al consumo?

(¹) GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 48.

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(10 marzo 1993)

Effettivamente la Spagna non ha ancora comunicato alla Commissione le misure nazionali per l'applicazione della direttiva 87/102/CEE sul credito al consumo. La Commissione ha pertanto avviato una procedura d'infrazione, giunta attualmente alla fase del parere motivato.

Le ripercussioni sul consumatore della mancata applicazione di detta direttiva possono essere valutate soltanto caso per caso.

Ciononostante il consumatore spagnolo, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, può invocare la responsabilità del suo Stato per la mancata applicazione della direttiva.

e di delega», il «Vademecum istituzionale» e le «Norme di tecnica legislativa».

La maggior parte di tali documenti è disponibile su richiesta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3103/92

**dell'on. Gianfranco Amendola (V)
alla Commissione delle Comunità europee**

(14 dicembre 1992)

(93/C 145/39)

**Oggetto: Realizzazione del nuovo porto di Civitavecchia
(Roma)**

Premesso

- che il consorzio autonomo per il porto di Civitavecchia, ente pubblico, sta per firmare una convenzione con la società CAT (Central Area Terminal) per la concessione a questa di zone demaniali marittime di espansione del porto al fine di realizzare nuove opere ed infrastrutture per un importo stimato di circa 1 200 miliardi di lire italiane;
- che l'individuazione della società concessionaria, costituita ad hoc dalle maggiori aziende italiane nel settore delle costruzioni, è avvenuta al di fuori della procedura prevista dalla direttiva 89/440/CEE (¹), in virtù dell'affermata applicabilità al caso concreto del solo codice della navigazione italiano;
- che il progetto di realizzazione del nuovo porto rientra tra quelli previsti all'allegato I, numero 8 della direttiva 85/337/CEE (²), potendo avere un rilevante impatto ambientale,

1. Può assicurare la Commissione che la procedura seguita dalle autorità italiane sia compatibile con la direttiva 89/440/CEE?
2. Quali iniziative, intende assumere la Commissione affinché il progetto sia complessivamente assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla direttiva 85/337/CEE?

(¹) GU n. L 210 del 21. 7. 1989, pag. 1.

(²) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione**

(2 aprile 1993)

La Commissione sta svolgendo presso lo Stato membro interessato un'inchiesta sui fatti esposti dall'onorevole parlamentare, e non mancherà di informarlo/informarla dei risultati.

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(17 marzo 1993)

Esistono già alcune guide alle procedure amministrative della Commissione, tra le quali ricordiamo: il «Manuale delle procedure operative», il «Manuale sulla gestione dei documenti», la «Guida pratica alle procedure orali, scritte

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3113/92
dell'on. Maartje van Putten (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 dicembre 1992)
(93/C 145/40)

Oggetto: Progetto comunitario in Guatemala

Durante la visita in Guatemala compiuta dall'on. Jessica Larive e dall'interrogante nei giorni 21-28 marzo 1992 il ministro dello Sviluppo Mando Bentfeldt Alejos ha presentato un'ampia documentazione corredata da foto sui villaggi-modello di insediamento cofinanziati dalla CE.

Nella risposta alla mia interrogazione scritta n. 1676/92⁽¹⁾ la Commissione afferma tuttavia di non essere in grado di precisare a quale progetto fa riferimento il villaggio-modello di insediamento in Guatemala.

1. Potrebbe la Commissione verificare presso il ministero guatemaleco di quale progetto ha parlato il ministro nel marzo 1992?
2. Potrebbe la Commissione elaborare in futuro elenchi alfabetici annuali indicando per ogni paese, analogamente a quanto avviene in Danimarca e nei Paesi Bassi, il nome, il cognome, l'indirizzo, l'obiettivo e l'importo relativi ad ogni progetto?

⁽¹⁾ GU n. C 40 del 15. 2. 1992, pag. 42.

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**
(16 febbraio 1993)

Stando alle informazioni appena ricevute la Commissione ritiene che l'onorevole parlamentare si riferisce al progetto «Sviluppo rurale» nelle due zone di reinserimento a nord del dipartimento di Huehuetenango (NA/AR/7/89).

L'esecuzione del progetto è affidata al ministero per lo Sviluppo rurale e urbano ed è finanziata con gli stanziamenti dell'articolo B7-302 «Aiuto per rendere autosufficienti i profughi e gli sfollati» del bilancio comunitario. Si tratta di un progetto a sostegno delle comunità di base nelle zone di reinserimento dei profughi.

Il progetto prevede il coinvolgimento delle popolazioni beneficiarie dalla fase di programmazione fino a quello di esecuzione.

Il progetto è integrale e interviene a livello delle infrastrutture sociali ed economiche, delle attività produttive e della formazione.

Nella zona di esecuzione del progetto è presente un'assistenza tecnica europea.

Le abitazioni sono costruite conformemente ai canoni tradizionali in Guatemala. La lamiera ondulata è più economica e quindi più alla portata delle popolazioni beneficiarie.

La Commissione elabora annualmente elenchi di progetti in cui figura la loro denominazione, l'importo di cui sono dotati (con la distinzione tra contributi comunitari e della controparte nazionale) e l'obiettivo principale. L'onorevole parlamentare può farne richiesta ai servizi della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3124/92

dell'on. Leen van der Waal (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 gennaio 1993)
(93/C 145/41)

Oggetto: Danni alla fascia di ozono dovuti al bromuro di metile utilizzato per disinfezione i terreni

Il 24 e 25 novembre 1992 si terrà a Copenaghen la quarta riunione delle parti firmatarie del protocollo di Montreal.

Nell'ambito del Scientific Assessment Panel si è recentemente giunti alla conclusione che il bromuro di metile va annoverato tra le sostanze che danneggiano la fascia di ozono.

Per tale motivo gli Stati Uniti hanno presentato la proposta di aggiungere questo prodotto (utilizzato soprattutto per disinfezione i terreni) all'elenco di sostanze che provocano danni alla fascia di ozono.

1. Qual è la posizione assunta dalla Commissione circa l'inserimento della sostanza in questione in detto elenco?
2. Ritiene la Commissione che un divieto dell'uso di questa sostanza possa contribuire a ridurre i danni alla fascia di ozono?
3. In caso affermativo, è già in via di elaborazione una normativa che vietи la produzione di bromuro di metile e quali obiettivi concreti di riduzione sono proposti per questa sostanza?
4. Può dire la Commissione se le nuove scoperte relative al bromuro di metile hanno incidenza anche sulla direttiva 91/414/CEE⁽¹⁾ relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari? In caso affermativo, quali?

⁽¹⁾ GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**
(8 marzo 1993)

La Commissione è a conoscenza del contenuto della relazione presentata nel 1991 dal gruppo di valutazione scientifica del programma ambientale delle Nazioni Unite

(UNEP), nella quale il bromuro di metile è indicato come un elemento di distruzione della fascia stratosferica di ozono.

Durante la quarta riunione delle parti del protocollo di Montreal, la Commissione, parlando a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, si è dichiarata a favore dell'inclusione del bromuro di metile nel protocollo come sostanza soggetta a controllo. Inoltre la Comunità ha proposto che la produzione ed il consumo di bromuro di metile siano bloccati ai livelli del 1991 entro l'anno 1995.

La posizione comunitaria favorevole alla stabilizzazione è stata accettata dalle nostre controparti internazionali al protocollo, con l'ulteriore disposizione di escludere dal congelamento il bromuro di metile utilizzato per quarantena e preimbarco. È stata inoltre adottata una risoluzione che sollecita tutte le parti a ridurre le emissioni di bromuro di metile e a stabilirne il recupero e il riciclo. La risoluzione invita le parti ad assumere entro il 1995 una decisione sullo schema di controllo del bromuro di metile. Essa prevede valori di riduzione, ivi comprese una eventuale riduzione del 25% entro l'anno 2000 e una data di eliminazione.

La Commissione ritiene che uno schema di controllo del bromuro di metile comporterebbe una maggiore protezione dello strato di ozono. Pertanto la Commissione sta preparando una proposta intesa ad attuare le disposizioni del protocollo e della risoluzione di Copenaghen sul bromuro di metile nella Comunità europea. Detta proposta sarà presentata, previa adozione da parte della Commissione, al Parlamento europeo per parere.

La direttiva 91/414/CEE riguarda l'immissione dei prodotti fitosanitari sul mercato comunitario. Qualsiasi nuovo elemento attivo o qualsiasi prodotto fitosanitario composto di questi elementi attivi deve soddisfare le prescrizioni rigorose concernenti la salute umana e la sicurezza dell'ambiente. Gli elementi attivi esistenti, come il bromuro di metile, e i prodotti composti da tali elementi saranno valutati nel quadro di un programma comunitario di riesame, tenendo conto di tali prescrizioni. Per qualsiasi valutazione saranno prese in considerazione le altre normative comunitarie e nessuna disposizione della direttiva escluderà o sarà in contrasto con eventuali norme che la Comunità potrebbe adottare per controllare o limitare la produzione di bromuro di metile.

comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.

Conformemente all'articolo 9, ogni Stato membro designa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, uno o più «organismi competenti» cui spetta l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento. L'articolo 17 prevede a sua volta che, entro sei mesi dell'entrata in vigore del regolamento, gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti adottati per assicurarne l'osservanza.

Sono ormai trascorsi sette mesi e mezzo dall'entrata in vigore del regolamento e la Grecia non ha ancora predisposto le infrastrutture e neppure designato l'organismo competente preposto all'assegnazione del marchio ecologico.

Può dire la Commissione:

1. se le autorità elleniche l'hanno informata, conformemente all'articolo 17 sui provvedimenti da esse adottati per assicurare l'osservanza del regolamento (CEE) n. 880/92 e
2. quali misure intende adottare affinché le autorità elleniche designino, pur oltre la scadenza, l'«organismo competente» incaricato di assegnare il marchio ecologico conformemente all'articolo 9 del suddetto regolamento?

(¹) GU n. L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.

Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione

(17 marzo 1993)

Le autorità elleniche non hanno informato la Commissione sui provvedimenti da essa adottati per adempiere all'obbligo di designare gli organismi competenti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologico. La Grecia è uno dei sei Stati membri che a tutt'oggi non ha provveduto all'adempimento di tale obbligo. La Commissione sta valutando attivamente i provvedimenti da adottare per assicurare l'osservanza di tale obbligo. Il primo sarà quello di scrivere agli Stati membri inadempienti chiedendo loro di fornire al più presto informazioni in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3143/92

dell'on. Peter Crampton (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 145/43)

Oggetto: Pubblico accesso ai terreni sottratti alla produzione

A quanto risulta, entro luglio '93 la Commissione fornirà maggiori dettagli sul ritiro permanente dei terreni dalla produzione.

Intende la Commissione adoperarsi affinché sia affrontata favorevolmente la questione del pubblico accesso (passeggiate, gite e simili) ai suddetti terreni?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3129/92

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 145/42)

Oggetto: Marchio di qualità ecologica

Il 23 marzo 1992 è stato pubblicato il regolamento (CEE) n. 880/92⁽¹⁾ del Consiglio concernente un sistema

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(16 febbraio 1993)

È vero che, nei primi mesi del 1993, la Commissione indende stabilire modalità dettagliate per la rotazione culturale nell'ambito del ritiro dei seminativi dalla produzione, come alternativa al ritiro senza rotazione, al fine di controllare la produzione dei seminativi. Tali modalità riguarderanno sostanzialmente la funzione del regime suddetto in quanto tale. Nella formula senza rotazione delle colture, il ritiro non avrà carattere «permanente», poiché il Consiglio può decidere in qualunque momento che, in caso di cambiamento delle condizioni di mercato, esso non sia più necessario; ciò sottolinea l'inopportunità di complicare con funzioni secondarie indipendenti un regime inteso a controllare l'offerta.

D'altro canto le «misure d'accompagnamento» della riforma incoraggeranno in modo specifico le aziende agricole a fornire prodotti e servizi non agricoli. Gli Stati membri potranno decidere di promuovere l'accesso pubblico ai terreni agricoli oggetto delle misure considerate. Ciò è specificatamente menzionato come uno dei possibili obiettivi delle misure d'accompagnamento. I vantaggi del ricorso alle misure d'accompagnamento per promuovere l'accesso pubblico sono notevoli: i progetti possono essere a lunghissimo termine, mirare segnatamente al conseguimento di obiettivi a livello locale ed essere concentrati su quelle superfici che consentiranno un impiego ottimale del denaro del contribuente.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(15 marzo 1993)

La Commissione ritiene che spetti unicamente alle competenti autorità dello Stato membro risolvere la controversia menzionata. A tutt'oggi per questo progetto non sono stati stanziati fondi comunitari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3181/92

**dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee**

(6 gennaio 1993)

(93/C 145/45)

Oggetto: Trasferimento di giovani handicappati all'Istituto Kolympio di Rodi perché vi possano seguire uno speciale programma finanziato dalla Comunità

Quindici giovani disabili, soprattutto paraplegici, sono stati trasferiti all'Istituto Kolympio di Rodi dai PIKPA (Istituto patriottico di previdenza e assistenza sociale) di Pendeli e di Vula per essere inseriti in uno speciale programma finanziato dalla Comunità. Il fatto è che però nell'Istituto in questione vivono numerosi anziani e i responsabili greci non si sono curati di valutare se è ammissibile la convivenza di vecchi e giovani ricoverati.

Intende la Commissione esaminare la vicenda?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3172/92
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)
(93/C 145/44)

Oggetto: Costruzione di un bacino lacustre sull'altopiano dell'Ida (Creta)

La mancanza della più elementare collaborazione tra i competenti servizi del ministero dell'agricoltura greco e gli archeologi mette in pericolo, a pochi giorni dalla gara d'appalto, la costruzione di un bacino lacustre nella parte settentrionale dell'altopiano dell'Ida sul massiccio dello Psiloritis, poiché nella zona prescelta sono stati localizzati siti antichi. La XXIII Sovrintendenza alle antichità classiche ha chiesto formalmente di localizzare il bacino lacustre in un altro punto, dato che il sito si trova a contatto visivo diretto con l'Ideo Antro, famosa località di culto dell'antichità.

Può la Commissione riferire se la costruzione di detta opera è finanziata dalla Comunità? Qual è la sua opinione sull'intera questione?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(1º aprile 1993)

La Commissione non è competente per trattare il problema posto dall'onorevole parlamentare; esso è di competenza esclusiva delle autorità nazionali responsabili.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3183/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)
(93/C 145/46)

Oggetto: Importazioni di automobili comunitarie nella Corea del Sud

Le industrie automobilistiche europee sostengono che il governo sudcoreano impedisce le importazioni di auto-

mobili europee nel mercato della Corea del Sud imponendo ingiustificatamente dazi elevati. Di fronte a questo atteggiamento delle autorità sudcoreane, intende la Commissione proporre un riesame del regime preferenziale derivante dalle relazioni commerciali tra la Comunità e tale paese, che prevede tra l'altro il divieto di imporre dazi sulle automobili sudcoreane importate nella CEE?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**
(12 marzo 1993)

I dazi coreani sulle automobili importate sono attualmente del 17%. Le autorità del paese, tuttavia, hanno annunciato la riduzione dei dazi all'importazione al 15% il 1° gennaio 1993 e al 10% il 1° gennaio 1994.

Nonostante tali riduzioni tariffarie e altre misure per la liberalizzazione del mercato prese dalle autorità coreane a partire dal 1988, la quota di automobili straniere presenti su quel mercato non supera tuttora lo 0,2% del totale. La Commissione ritiene che la limitata apertura del mercato automobilistico coreano alla concorrenza straniera sia dovuta in larga misura alle barriere tariffarie e, principalmente, non tariffarie (elevate imposte interne, campagne in favore del risparmio, controlli tecnici, procedure doganali, ecc.). Di conseguenza la Commissione continuerà, come in passato, ad esercitare pressioni sulle autorità del paese al fine di eliminare i rimanenti ostacoli commerciali e di garantire ai produttori di automobili dei paesi comunitari un reale accesso al mercato coreano.

Per quanto riguarda l'accesso al mercato comunitario, tra il 1988 e il 1991, la Corea è stata temporaneamente sospesa dal beneficio dell'SPG comunitario, sistema che è stato riattivato solo nel 1992, quando è venuta meno la causa di tale sospensione, vale a dire la discriminazione, nel settore dei diritti di proprietà intellettuale. L'SPG del 1992 prevedeva un importo prestabilito in franchigia doganale pari a 46 305 000 ECU per le automobili coreane. Tale importo, che resterà immutato nel 1993, copre solo una piccola parte delle importazioni totali di automobili coreane nella Comunità (222 000 000 di ECU nel primo semestre del 1992) ed è stato pertanto esaurito nel marzo 1992, dopo il ripristino dei dazi al 10%.

La penetrazione coreana sul mercato automobilistico comunitario, valutata sulla base della quota di nuove immatricolazioni, è tuttora relativamente bassa: 0,5% del totale nel periodo fra gennaio e giugno 1992. È probabile, tuttavia, che l'industria automobilistica coreana divenga più attiva sul mercato internazionale, considerata la concorrenzialità di numerosi produttori in questo settore. La Commissione continuerà pertanto a seguire attentamente gli sviluppi relativi alle esportazioni di automobili

coreane nella Comunità. Essa terrà nella dovuta considerazione, inoltre, le preoccupazioni dell'industria europea al momento di avanzare proposte per una revisione dell'SPG nel 1993. La posizione della Corea verrà allora valutata alla luce dei contenuti e delle condizioni del nuovo schema che non sono stati ancora determinati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3186/92
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 gennaio 1993)
(93/C 145/47)

Oggetto: Le aziende artigianali greche e l'IVA

Come sottolinea la camera di commercio e dell'artigianato del Pireo in un documento inviato al ministero ellenico delle Finanze, le aziende artigianali greche subiranno pesanti contraccolpi a causa dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1993, della disposizione che prevede l'anticipo di un quarto del saldo debitario dell'IVA da conguagliare sull'imposta dovuta per il successivo esercizio, e dell'introduzione del versamento mensile. La camera di commercio e dell'artigianato del Pireo riferisce in particolare che le nuove disposizioni in materia IVA, che saranno adottate il 1° gennaio 1993 senza tener conto delle direttive comunitarie, e l'anticipo del quarto del saldo debitario previsto dalla tabella n. 14 creeranno seri problemi di sopravvivenza alle aziende artigianali greche, incapaci del resto di far fronte a ulteriori pressioni economiche. Intende la Commissione intervenire a favore delle aziende artigianali greche esposte ai contraccolpi della politica condotta dalle autorità?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**
(25 febbraio 1993)

La Commissione è a conoscenza delle nuove disposizioni greche aventi ad oggetto il pagamento anticipato dell'IVA, introdotte dalla legge n. 2093 (Gazzetta ufficiale greca, Volume 1, n. 181, 25 novembre 1992) ed entrate in vigore il 1° gennaio 1993.

La Commissione sta attualmente verificando in tutti gli Stati membri la questione giuridica della conformità di tali misure alla disciplina comunitaria sull'IVA. I risultati di tale lavoro di controllo saranno comunicati all'onorevole parlamentare non appena disponibili, come pure ogni ulteriore azione decisa dalla Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3198/92
dell'on. Peter Crampton (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 gennaio 1993)
(93/C 145/48)

Oggetto: Interventi dei fondi strutturali a favore dell'Humberside

Può la Commissione quantificare gli interventi a carico dei fondi strutturali di cui ha beneficiato l'Humberside (Regno Unito) dal 1989?

**Risposta data dal sig. Schmidhuber
in nome della Commissione**

(24 febbraio 1993)

Gli aiuti concessi alla contea dell'Humberside nel quadro degli interventi dei fondi strutturali europei a partire dal 1989 sono i seguenti:

1. FSE

Il Fondo sociale europeo ha fornito assistenza all'Humberside tramite il programma operativo per lo sviluppo integrato della zona siderurgica dello Yorkshire e dell'Humberside (YHSA — dal 1988) e tramite il proprio programma Monofondo per l'Inghilterra orientale (dal 1990). Entrambi i programmi prevedono interventi in parti dell'Humberside interessate dall'obiettivo 2, nonché in alcune regioni limitrofe.

Di seguito sono riportati gli importi dei pagamenti previsti da questi due programmi per il 1990 e il 1991 e quelli approvati per il 1992 e il 1993. Non è tuttavia possibile operare una distinzione tra l'Humberside e le altre regioni interessate dai programmi.

Assistenza del FSE

(in ECU)

	YHSA	Monofondo Inghilterra orientale
1990-1991	18 088 907	10 647 546
1992-1993	11 200 000	15 800 000

La regione di cui trattasi ha inoltre beneficiato dell'assistenza del FSE nell'ambito degli obiettivi 3 e 4, in quanto tutto il territorio del Regno Unito ne è interessato. Per il periodo 1989-1992 il corrispondente sostegno è ammontato a 1 025 Mio di ECU (a prezzi 1989). La Commissione ha recentemente deciso di concedere alla Gran Bretagna per il 1993 un sostegno in ragione di 525 Mio di ECU. Queste cifre non comprendono la sovvenzione concessa dal fondo all'Irlanda del Nord. Una notevole proporzione degli aiuti corrisposti nell'ambito degli obiettivi 3 e 4 è destinata al sostegno di programmi di formazione

professionale attuati su scala nazionale, e parte di tali stanziamenti viene quindi spesa nell'Humberside. Ulteriori informazioni si possono richiedere alle autorità nazionali competenti, presso il ministero del lavoro, 236 Grays Inn Road, London WC IX 8HL.

2. FEAOG

Il FEAOG fornisce la propria assistenza dal 1987.

Dal momento che l'Humberside non rientra fra le regioni dell'obiettivo 5b, le sovvenzioni del FEAOG sono state concesse unicamente nell'ambito dell'obiettivo 5a (regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 2328/91 e (CEE) n. 886/90).

Non è comunque possibile un'analisi su base regionale degli interventi del FEAOG. Questo tipo di informazione può essere richiesto al governo britannico.

3. FESR

A partire dal 1989 l'intera contea dell'Humberside, ad eccezione delle zone comprese fra i bacini di occupazione di Bridlington e Driffield, e quello di York, è risultata idonea a ricevere il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo 2, riguardante la riconversione delle regioni seriamente colpite dal declino industriale.

Nel periodo 1989-1992 le zone dell'Humberside incluse nell'obiettivo 2 hanno ricevuto l'assistenza di quattro programmi del FESR. I distretti di Scunthorpe e Glanford rientrano nel programma per il bacino siderurgico dello Yorkshire e dell'Humberside e nel programma RESIDER, mentre le rimanenti zone dell'obiettivo 2 sono interessate dai due programmi operativi (1989-1991 e, rispettivamente, 1992-1993) per Hull, Grimsby e Goole. Un quinto programma fornirà le risorse messe a disposizione dal FESR al bacino siderurgico dello Yorkshire e dell'Humberside nel 1993.

Qui di seguito è indicata l'assistenza concessa dal FESR all'Humberside nell'ambito dei summenzionati programmi:

	Mio di ECU	Equivalente approssimazione in Mio di UKL
Bacino siderurgico Yorkshire e Humberside (1989-1992)	22,5	15,8
Bacino siderurgico Yorkshire e Humberside (1993)	- (¹)	- (¹)
RESIDER (1989-1992)	0,3	0,2
PO Hull, Grimsby e Goole (1989-1991)	16,0	11,2
PO Hull, Grimsby e Goole (1992-1993)	6,0 (²)	4,2 (²)
Totale	44,8	31,4

(¹) Non è possibile a questo stadio quantificare l'assistenza che sarà verosimilmente concessa dal FESR ai distretti di Scunthorpe e Glanford, nell'Humberside, nel 1993.

(²) Altri 17,9 Mio di ECU (14,5 Mio di UKL) sono stati destinati ai programmi operativi di Hull, Grimsby e Goole (1992-1993) per il 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3214/92
dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)
(93/C 145/49)

Oggetto: Politica dei gemellaggi

È stato fatto qualcosa, in cooperazione con il Consiglio d'Europa, per coordinare le azioni a favore dei gemellaggi fra comuni europei di diversi Stati conformemente a quanto richiesto da alcuni deputati europei?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione

(10 marzo 1993)

Attualmente la Commissione conduce azioni a favore dei gemellaggi fra città in collaborazione con le organizzazioni europee per i gemellaggi e i gruppi locali interessati degli Stati membri.

Prima d'ora la Commissione non era a conoscenza di una richiesta del Parlamento a favore del coordinamento di tali azioni con quelle del Consiglio d'Europa.

Una possibilità del genere potrebbe essere in esame, sebbene le attività della Comunità e del Consiglio d'Europa in questo campo siano di natura diversa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3215/92
dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)
(93/C 145/50)

Oggetto: Compatibilità dei sistemi scolastici

È stata migliorata la compatibilità fra i diversi sistemi scolastici per accrescere la mobilità degli studenti? Quali ostacoli restano ancora da superare?

Risposta data dal sig. Ruberti
in nome della Commissione
(4 marzo 1993)

Spetta agli Stati membri organizzare l'istruzione e stabilirne i contenuti e la Comunità non tenta di armonizzare i

diversi sistemi. Tuttavia, per incoraggiare la mobilità degli studenti, la Comunità ha promosso la cooperazione tra le università e le altre scuole di specializzazione attraverso programmi come ERASMUS, LINGUA e COMETT. Una particolare attenzione è stata dedicata sia alla creazione di programmi di cooperazione interuniversitaria per sviluppare la comprensione tra le diverse istituzioni, che allo scambio di informazioni sul funzionamento degli studi di specializzazione. In conseguenza di tali programmi circa il 5% degli studenti effettua parte degli studi in uno Stato membro diverso da quello di origine.

I principali ostacoli ad una maggiore mobilità degli studenti sono:

- le insufficienti conoscenze linguistiche, specialmente per quanto riguarda gli idiomi comunitari meno parlati;
- la mancanza di un adeguato finanziamento per gli studenti meno abbienti e la non trasferibilità di prestiti e borse di studio da un paese all'altro della Comunità;
- la mancanza di chiarezza e difficoltà di vario genere per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche e degli studi precedenti. Il sistema comunitario di trasferimento dei crediti accademici (ECTS) è stato istituito per facilitare i riconoscimenti accademici all'interno della Comunità;
- numerosi problemi di natura pratica e amministrativa, in particolare per quanto riguarda la sistemazione degli studenti;
- l'insufficiente informazione degli studenti sulle possibilità di studio negli altri Stati membri. La Commissione sta realizzando uno studio di fattibilità sulla costituzione di una base di dati relativa ai corsi di studio a disposizione;
- anche la differente organizzazione dell'anno accademico nei diversi Stati membri è causa di problemi. Il Comitato per l'istruzione superiore nella Comunità europea (CHEEC) sta realizzando uno studio in materia per conto della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3225/92

dell'on. Diego de los Santos López (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)
(93/C 145/51)

Oggetto: Importazioni in Andalusia di cementi di paesi terzi

L'aumento delle importazioni in Andalusia di cementi di paesi terzi sta provocando una grave crisi tra i cementifici della regione. I prodotti importati non soddisfano le

norme minime di qualità vigenti e sono venduti a prezzi talmente contenuti da sbaragliare praticamente la concorrenza — grazie a costi di produzione e del lavoro estremamente bassi, ad aiuti di Stato dissimulati ecc. — senza contare che si tratta di una produzione incompatibile con la tutela dell'ambiente, data l'assenza di norme in materia nei paesi di origine.

Può la Commissione avviare indagini volte ad appurare l'esistenza di pratiche di «dumping» in connessione con le esportazioni di cemento verso l'Andalusia?

Ha essa ricevuto da parte del governo spagnolo una qualche denuncia concernente la suddetta situazione del settore cementizio?

È infine in possesso di informazioni relative ai controlli di qualità effettuati dalle autorità spagnole sulle importazioni di cemento?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(15 marzo 1993)

Nel gennaio 1992 OFICEMEN, l'associazione spagnola dei produttori di cemento, ha presentato alla Commissione una protesta, a nome di tutto il settore cementizio spagnolo, sostenendo che le importazioni nel paese di determinati tipi di cemento Portland provenienti da Turchia, Romania e Tunisia sarebbero oggetto di pratiche di dumping, causando in tal modo grave danno al settore cementizio comunitario.

Previa consultazione nell'ambito del comitato consultivo, la Commissione ha ritenuto che esistessero prove sufficienti per giustificare un'azione legale. Di conseguenza il 22 aprile 1992 ha avviato una procedura antidumping e ha aperto un'indagine che è attualmente in corso di svolgimento.

Per quanto riguarda i controlli di qualità effettuati dalle autorità spagnole sulle importazioni di cemento, la Commissione non dispone di informazioni dettagliate. Si dovrebbe tuttavia tenere presente in questo settore la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988⁽¹⁾ relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i materiali da costruzione.

All'inizio di quest'anno, inoltre, il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) ha adottato una prenorma europea per i cementi comuni (ENV 197, parte 1), che resterà in vigore tre anni. Durante questo periodo proseguiranno i lavori per individuare ed elaborare tutte le modifiche che possono apparire necessarie in vista dell'adozione di una vera e propria norma europea.

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3233/92

**dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee**

(6 gennaio 1993)

(93/C 145/52)

Oggetto: Custodia cautelare per l'editore del giornale «Avghì»

L'editore del giornale greco «Avghì», sig. Lefteris Voutsas, è stato recentemente sottoposto a custodia cautelare per insolvenza del giornale nei confronti di alcune compagnie di assicurazione. Proprio quando lo Stato greco deve ad «Avghì» un'ingente somma come indennizzo per la chiusura ordinata dalla giunta dei colonnelli, il sig. Voutsas subisce la custodia cautelare per debiti di ben minore entità contratti dal giornale. In considerazione di quanto precede può la Commissione offrire i suoi buoni uffici per la liberazione dell'editore di «Avghì» Lefteris Voutsas?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(19 marzo 1993)

I trattati non hanno conferito alla Comunità una competenza generale per garantire il rispetto dei diritti fondamentali negli Stati membri. La sua competenza in materia si limita pertanto al campo d'applicazione del diritto comunitario, basato sul rispetto dei diritti fondamentali.

La Commissione non è quindi in grado di assumere l'iniziativa alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3241/92

**dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee**

(6 gennaio 1993)

(93/C 145/53)

Oggetto: Analisi del sangue per l'epatite C

Considerando l'importanza che riveste l'analisi del sangue obbligatoria per l'epatite C e tenendo conto del fatto che in Grecia tale obbligo è stato introdotto, con ritardo, nel marzo 1992, intende la Commissione chiedere che questo tipo di analisi venga reso obbligatorio in tutti i paesi europei?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(12 marzo 1993)

La ricerca degli anticorpi diretti contro il virus dell'epatite C nel sangue e nel plasma utilizzati per trasfusioni è stata

resa obbligatoria in tutti gli Stati membri. Al momento, quindi, la Commissione non prevede ulteriori misure.

Quanto ai medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani, la direttiva 89/381/CEE⁽¹⁾ impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per prevenire la trasmissione di malattie infettive. Il comitato per le specialità medicinali (CSM)⁽²⁾, in seno al quale sono rappresentate le autorità nazionali competenti per l'autorizzazione dei medicinali, ha convenuto che a partire dal 1° gennaio 1993 possano essere immesse sul mercato soltanto le partite di prodotti derivati da sangue o plasma analizzati per l'epatite C. Per evitare l'interruzione delle forniture, il CSM ha ritenuto accettabile un periodo di transizione di tre anni, durante il quale partite di sangue o plasma non sottoposte all'analisi per l'epatite C e immesse sul mercato prima del 1° gennaio 1993 potranno restare sul mercato non oltre il 31 dicembre 1995, purché sottoposte a un processo di inattivazione efficace e convalidato.

⁽¹⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989.

⁽²⁾ Direttiva 75/319/CEE del 20 maggio 1975, GU n. L 147 del 9. 6. 1975.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3256/92
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee**

(6 gennaio 1993)

(93/C 145/55)

Oggetto: Logotipo dell'anno europeo della sicurezza e della salute

Nel quadro dell'anno europeo della sicurezza e della salute è stato creato uno speciale logotipo.

Può la Commissione fornire un elenco delle organizzazioni autorizzate a impiegare questo logotipo ufficiale? È stata concessa alle organizzazioni in parola una qualche forma di compenso pecunioso e, in caso affermativo, può la Commissione indicare l'importo concesso per singola organizzazione?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(16 marzo 1993)

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3254/92
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee**
(6 gennaio 1993)
(93/C 145/54)

Oggetto: Sovvenzioni a favore delle ONG che si battono per la tutela dei diritti dell'uomo

La linea di bilancio A-3030 prevede uno stanziamento destinato alla concessione di sovvenzioni a organizzazioni che persegono scopi umanitari e si battono per la tutela dei diritti dell'uomo.

Può la Commissione far sapere come è stato utilizzato tale stanziamento negli esercizi 1991 e 1992, indicando le organizzazioni beneficiarie e gli importi concessi e fornendo una breve descrizione dei vari progetti finanziati?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**
(22 marzo 1993)

Un elenco delle organizzazioni che hanno ricevuto fondi stanziati alla linea A-3030 durante gli esercizi 1991 e 1992 viene inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

In linea di massima e per evitare abusi, la Commissione ha depositato il logotipo e riservato i diritti d'autore. L'uso del logotipo è pertanto subordinato a domanda preventiva mediante apposito formulario da inviare alla Commissione oppure al competente comitato nazionale di collegamento.

Poiché l'obiettivo dell'anno europeo era sensibilizzare il grande pubblico, la Commissione ha incoraggiato l'uso di questo logotipo.

L'uso del logotipo è stato concesso:

- agli organizzatori delle manifestazioni previste nella parte II.A. della decisione del Consiglio (conferenze, festival cinematografici, campagne d'informazione, opuscoli e dépliants sulla politica comunitaria, cartelloni pubblicitari e manifesti);
- agli organizzatori delle azioni finanziate parzialmente dalla Comunità, come prevede il punto II.B. dell'allegato alla decisione del Consiglio (ovvero 350 progetti nel 1992);
- alle iniziative che non sono finanziate nemmeno parzialmente dalla Comunità e che sono state approvate sia dai comitati nazionali tripartiti di collegamento (1 000 autorizzazioni finora), sia dalla Commissione (26 autorizzazioni finora).

L'uso del logotipo non conferisce alcun diritto a sussidi comunitari ma le azioni sovvenzionate dalla Comunità (cfr. 3.b) sono state autorizzate a servirsi del logotipo in parola.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3260/92
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 gennaio 1993)
(93/C 145/56)

Oggetto: Programma EUROFORM

Nella risposta del commissario Papandreu alla mia interrogazione scritta n. 1589/92⁽¹⁾ si indica una ripartizione per regione e per misura.

Può la Commissione far sapere anche a quali progetti sono stati destinati tali fondi e da chi erano gestiti i progetti in questione?

Può essa inoltre comunicare a quanto ammontava il bilancio totale dei singoli progetti?

⁽¹⁾ GU n. C 335 del 30. 12. 1992, pag. 22.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3261/92
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 gennaio 1993)
(93/C 145/57)

Oggetto: Programma NOW

Nella risposta del commissario Papandreu alla mia interrogazione scritta n. 1590/92⁽¹⁾ si indica una ripartizione per regione e per misura.

Può la Commissione far sapere anche a quali progetti sono stati destinati tali fondi e da chi erano gestiti i progetti in questione?

Può essa inoltre comunicare a quanto ammontava il bilancio totale dei singoli progetti?

⁽¹⁾ GU n. C 6 dell'11. 1. 1993, pag. 18.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3262/92
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 gennaio 1993)
(93/C 145/58)

Oggetto: Programma HORIZON

Nella risposta del commissario Papandreu alla mia interrogazione scritta n. 1591/92⁽¹⁾ si indica una ripartizione per regione e per misura.

Può la Commissione far sapere anche a quali progetti sono stati destinati tali fondi e da chi erano gestiti i progetti in questione?

Può essa inoltre comunicare a quanto ammontava il bilancio totale dei singoli progetti?

⁽¹⁾ GU n. C 335 del 30. 12. 1992, pag. 22.

**Risposta comune data dal sig. Flynn
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 3260/92, 3261/92 e 3262/92
(12 marzo 1993)**

In seguito all'assegnazione da parte della Commissione — avvenuta nel giugno 1993 — di importi supplementari alle iniziative comunitarie «Risorse umane», le somme complessive stanziate dal FSE per le tre iniziative EUROFORM, NOW e HORIZON in Belgio si ripartiscono attualmente come segue:

EUROFORM

Communauté française: 3 908 213 ECU
Vlaamse Gemeenschap: 3 710 729 ECU

NOW

Communauté française: 2 446 818 ECU
Vlaamse Gemeenschap: 2 342 615 ECU

HORIZON

Communauté française: 2 528 981 ECU
Vlaamse Gemeenschap: 2 463 815 ECU

La ripartizione di questi stanziamenti secondo le misure attuate all'interno di ciascuna iniziativa (allegato 1), nonché l'elenco dei progetti già approvati o in via d'approvazione per ciascuna iniziativa, con la specificazione dei relativi promotori (allegato 2), vengono inviati direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

Quanto al bilancio assegnato a ciascun progetto, sono le autorità nazionali, alle quali compete il controllo finanziario di questi progetti, a poter fornire tutte le precisazioni richieste dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3272/92
dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 gennaio 1993)
(93/C 145/59)

Oggetto: Scuola ubicata in un ambiente nocivo per la salute pubblica

Il liceo musicale sperimentale Pallinis di Atene frequentato da alcune centinaia di studenti è ubicato in locali

prefabbricati inadeguati distanti appena 30 metri dai piloni e dai cavi dell'alta tensione. Stando ai risultati di alcune misurazioni responsabilmente effettuate gli studenti ricevono radiazioni dell'ordine di 3,5-5,5 milligauss con punte di 10 milligauss quando si trovano nel cortile. È da notare che la permanenza degli studenti in tale sito arriva a 10-11 ore al giorno. Le radiazioni che ricevono, secondo alcune stime, sono fino a due volte maggiori degli indici di radiazione per i ragazzi che soffrono di leucemia. I genitori hanno costituito un comitato di lotta per il trasferimento del liceo in un altro edificio (peraltro già disponibile) di Atene.

Poiché la questione investe svariati e complessi aspetti della salute pubblica — settore nel quale il Trattato di Maastricht prevede che la Commissione abbia un particolare ruolo da svolgere — e dato che il governo ellenico esita — per non dire che si dimostra impotente e indifferente — di fronte a un problema così grave per la salute pubblica e soprattutto per quella di ragazzi in età scolare, può la Commissione dire:

1. se si è già occupata o intende occuparsi a fondo dei problemi di radiazione creati da impianti di questo tipo o di tipo analogo e come, eventualmente, ne affronta i conseguenti rischi;
2. se non ritiene opportuno chiedere spiegazioni e, eventualmente, fare pressioni sul governo ellenico affinché in via preventiva, prima ancora cioè che a livello comunitario vengano prese decisioni definitive quanto alla natura e all'entità del pericolo, provveda quanto meno a fare allontanare i ragazzi da queste fonti pericolose di radiazione?

Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione

(19 marzo 1993)

Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare ha costituito l'oggetto dell'interrogazione orale H-53/91⁽¹⁾. Del resto, in occasione dell'interrogazione scritta n. 1733/90⁽²⁾ e di quella orale H-1012/90⁽³⁾ nonché della petizione n. 471/90, la Commissione ha fornito degli elementi di risposta sulle conseguenze per la salute dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici provocate dai cavi d'alta tensione.

Nelle predette occasioni la Commissione ha inoltre fatto osservare che gli effetti, sulla salute, dei campi elettrici e magnetici che si vengono a creare in presenza di cavi d'alta tensione non rientrano nei programmi di ricerca della Comunità che non può, quindi, svolgere ricerche in merito; essa può, tuttavia, seguire l'evoluzione delle conoscenze e le analisi critiche effettuate su ampia base

geografica, seguendo metodi che hanno raccolto il consenso degli ambienti specializzati.

⁽¹⁾ *Dibattiti del Parlamento europeo*, n. 3-401 (febbraio 1991).

⁽²⁾ GU n. C 70 del 18. 3. 1991.

⁽³⁾ *Dibattiti del Parlamento europeo*, n. 3-394 (ottobre 1990).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3273/92

dell'on. Christine Oddy (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 145/60)

Oggetto: Intolleranza religiosa in Grecia

È la Commissione al corrente delle gravi violazioni dei diritti dell'uomo perpetrata dal governo greco in connessione al trattamento da esso riservato ai membri della chiesa dei Testimoni di Geova?

Quali provvedimenti intende essa adottare al fine di far pressione sul governo greco affinché conceda la libertà di culto e riconosca ai ministri di tutte le fedi il diritto all'obiezione di coscienza nei riguardi del servizio militare obbligatorio?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3463/92

dell'on. Leen van der Waal (NI)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 gennaio 1993)

(93/C 145/61)

Oggetto: I diritti dei protestanti in Grecia

Stando alle notizie apparse sulla stampa, le autorità greche, spinte dalla Chiesa ortodossa, frappongono ostacoli alle comunità (protestanti) evangeliche del Peloponneso, nel sud della Grecia.

La Chiesa (protestante) evangelica di Patrasso ad esempio non è autorizzata ad ampliare l'edificio della chiesa già esistente; a Corinto invece gli evangelici non possono riunirsi all'aperto e, in seguito alle pressioni esercitate dai vescovi della Chiesa ortodossa, nei giornali locali non vengono accettate le inserzioni relative alle funzioni religiose. A quanto pare si crede, erroneamente, che i protestanti evangelici rappresentino una setta.

La Commissione è a conoscenza di questa situazione e può impegnarsi ad intraprendere i passi necessari affinché alle comunità evangeliche venga garantita la stessa libertà di cui godono altre confessioni?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 139/93
dell'on. Christine Crawley (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 febbraio 1993)
(93/C 145/62)

Oggetto: Testimoni di Geova che si spostano tra i vari Stati membri

Testimoni di Geova che vivono e praticano la loro religione nella mia circoscrizione elettorale sono preoccupati per le notizie di correligionari che vengono arrestati e multati in uno Stato membro per il reato di «proselitismo».

In che modo pensa la Commissione che tale trattamento possa limitare la loro libertà di circolazione?

In quali Stati membri la legislazione prevede tale «reato»?

Quali passi può compiere la Commissione per garantire la libertà di circolazione di tutti i cittadini della Comunità europea?

**Risposta comune data dal sig. Delors
 in nome della Commissione
 alle interrogazioni scritte n. 3273/92, 3463/92 e 139/93**

(16 marzo 1993)

La Commissione ha già precisato in altra occasione che i Trattati non hanno conferito alla Comunità una competenza generale per garantire il rispetto dei diritti fondamentali. La sua competenza in materia, quindi, si limita al campo d'applicazione del diritto comunitario, basato sul rispetto dei diritti fondamentali.

Le situazioni citate non lasciano intravvedere alcuna violazione del diritto comunitario; non spetta quindi alla Commissione intervenire a tutela dei Trattati.

Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle sue libertà fondamentali è ampiamente garantito, negli Stati membri, da efficaci sistemi di controllo, sia all'interno tramite ricorsi interni, che all'esterno attraverso il ricorso a meccanismi applicati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata dai dodici Stati membri della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3275/92
dell'on. Christine Oddy (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 gennaio 1993)
(93/C 145/63)

Oggetto: Suinicoltura nel Regno Unito

È la Commissione al corrente che in seguito all'instaurazione del mercato unico i suini degli allevamenti britannici

si troveranno esposti a tutta una serie di patologie — tra cui la pseudorabbia, la malattia vescicolosa del suino, la peste suina e l'aftha epizootica — che sono state praticamente debellate nel Regno Unito? Con l'apertura delle frontiere, la popolazione suina britannica corre pertanto un rischio potenziale.

Quali azioni intende intraprendere la Commissione per ridurre al minimo questo rischio?

**Risposta data dal sig. Steichen
 in nome della Commissione**
(16 febbraio 1993)

I controlli alla frontiera così come erano effettuati in passato verranno gradualmente soppressi e sostituiti con un insieme di misure atte a prevenire la diffusione di malattie attraverso gli scambi o gli spostamenti di suini, carni suine e prodotti a base di carne suina. Tra le misure volte a ridurre al minimo i rischi di propagazione delle malattie che colpiscono i suini ricordiamo le seguenti:

1. Applicazione di programmi di controllo e di eradicazione per la totalità delle malattie di rilevanza economica, come prevede la legislazione comunitaria per l'aftha epizootica, la peste suina classica e la malattia vescicolosa del suino.
2. Controlli all'azienda di origine o nel luogo di spedizione ai sensi della legislazione vigente che disciplina gli esami e le prove da effettuare preliminarmente al trasporto. Norme specifiche prevedono l'esecuzione di esami clinici e di laboratorio per evitare la diffusione della malattia di Aujeszky.
3. Utilizzazione di un sistema informatizzato (ANIMO) che collegherà gli uffici locali dell'intero territorio comunitario tramite computer. Il sistema disporrà di 2 500 stazioni e metterà in connessione tutte le regioni veterinarie. ANIMO consentirà la notifica anticipata del trasporto di animali dall'azienda di origine fino alla destinazione, garantendo in tal modo che le autorità del luogo di destinazione siano a conoscenza dell'imminente arrivo degli animali.
4. Ispezioni veterinarie delle importazioni da paesi terzi. I posti d'ispezione (230 ca.) disporranno di una rete informatizzata (SHIFT), che collegherà tutti i posti d'ispezione frontalieri.
5. Ispezioni in loco. La legislazione prevede sopralluoghi all'azienda di destinazione. Il sistema ANIMO agevola l'esecuzione delle ispezioni in loco.

Incombe agli Stati membri l'applicare le misure di controllo e le norme per gli scambi previste dalla

legislazione comunitaria. La Commissione deve accertarsi che dette misure vengano completamente e correttamente applicate. Tale attività viene svolta dall'ispettorato veterinario in stretta collaborazione con l'unità «Legislazione veterinaria e zootechnica» e le autorità veterinarie degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3286/92
dell'on. Ian White (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 gennaio 1993)
(93/C 145/64)

Oggetto: Sindrome da shock tossico

1. Può la Commissione far sapere se in qualsiasi altro Stato membro della Comunità le confezioni di tamponi riportano informazioni chiare sui pericoli relativi alla sindrome da shock tossico?
2. Può la Commissione comunicare inoltre se, visti i gravi rischi per la salute, non prevede una legislazione volta ad armonizzare il sistema di segnalazione, rendendolo analogo a quello figurante sui prodotti del tabacco?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**
(22 marzo 1993)

1. La Commissione non è a conoscenza delle normative nazionali in materia di avvertimenti relativi alla sindrome da shock tossico sulle confezioni di assorbenti igienici.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la maggior parte dei produttori riporta un avvertimento nelle istruzioni per l'uso del prodotto, nelle quali sono descritti i sintomi dell'affezione in questione, nonché le misure da prendere qualora essi si presentino. Le istruzioni per l'uso comportano inoltre consigli relativi al potere di assorbimento del prodotto e alla frequenza con cui è necessario cambiarlo.

Pare infatti, secondo talune fonti di informazione scientifica, che tale rarissima affezione possa derivare dall'impiego di un prodotto inadatto al caso di chi se ne serve, nonché ad intervalli troppo lunghi tra un cambio e l'altro.

2. Allo stato attuale delle cose la Commissione non prevede l'adozione di misure di armonizzazione in questo settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3295/92

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 gennaio 1993)
(93/C 145/65)

Oggetto: Possibilità di un imminente rilancio dei programmi nucleari nell'area mediterranea

Sembra che gli esponenti dell'ingegneria italiana (oltre cinquecento dei quali hanno partecipato al 37° congresso del settore, svoltosi all'inizio del mese di ottobre) abbiano affermato unanimemente la necessità di rilanciare il programma nucleare — bloccato dalla moratoria di cinque anni ormai prossima alla scadenza — affinché l'Italia riacquisti il proprio posto tra i paesi tecnologicamente avanzati.

Può la Commissione far sapere se ha validi motivi di ritenerre che presto si avvererà questo auspicio dei tecnici, formulato in occasione del congresso di Montecatini Terme, e se reputa che ciò consentirà all'Italia di produrre elettricità a prezzi competitivi? Giudica inoltre che sia lecito prevedere un analogo cambiamento di rotta in altri paesi dell'area mediterranea?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(8 marzo 1993)

La Commissione è venuta a conoscenza della risoluzione adottata dal 37° congresso nazionale dell'Ordine degli ingegneri per il rilancio dell'energia nucleare come fonte energetica, attraverso la stampa.

La Commissione non conosce, al momento, la posizione delle autorità italiane in merito al seguito che esse vorranno dare o meno all'auspicio formulato da questo congresso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3302/92

dell'on. Anita Pollack (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 gennaio 1993)
(93/C 145/66)

Oggetto: Molestie sessuali nei confronti delle donne

Nella sua raccomandazione sulle molestie sessuali la Commissione ha inteso proteggere le donne sul luogo di lavoro.

È consapevole del fatto che numerose donne lavorano a titolo volontario e che possono subire, e in realtà subiscono, molestie sessuali nell'ambito di organizzazioni volontaristiche?

Dispone la Commissione di informazioni a tale riguardo, con particolare riferimento ad eventuali forme di tutela offerte ai lavoratori volontari negli Stati membri? In caso affermativo, può fornirne un resoconto particolareggiato?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(2 marzo 1993)

La raccomandazione del 27 novembre 1991⁽¹⁾ relativa alla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul posto di lavoro fa riferimento alle molestie sessuali nei confronti dei lavoratori.

Benché la raccomandazione della Commissione e l' allegato codice di condotta non siano di per sé giuridicamente vincolanti, i tribunali nazionali devono tener conto della raccomandazione nel giudicare le controversie che vengono loro sottoposte⁽²⁾.

Tramite il codice di condotta, la Commissione incita le organizzazioni volontarie, al pari di altri datori di lavoro, a prendere le opportune misure per prevenire molestie sessuali sul posto di lavoro e per affrontare eventuali problemi di questo tipo in modo costruttivo.

La Commissione si rammarica di non disporre di informazioni dettagliate sulla situazione dei lavoratori volontari negli Stati membri, che le permettano di rispondere all'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. L 48 del 24. 2. 1992.

⁽²⁾ Decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa Grimaldi contro Fonds des maladies professionnelles, 13. 12. 1989.

esportate nella CEE, alle quali non viene applicato alcun prelievo.

1. Ritiene la Commissione che, in base all'accordo interinale concluso tra la CEE e la Polonia⁽¹⁾, la Polonia non dovrebbe più applicare il prelievo all'importazione di sementi certificate di varietà prodotte nella Comunità?
2. Sarebbe disposta la Commissione a proporre alla Polonia, visto l'intensificarsi della cooperazione con la CEE, di fornirle assistenza nella messa a punto di una normativa in materia di sementi conformi alla normativa comunitaria?

⁽¹⁾ GU n. L 144 del 30. 4. 1992, pag. 2.

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(11 marzo 1993)

1. Conformemente alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare il prelievo o tassa sulle sementi in Polonia si applica sia alla produzione interna che alla importazione e tale imposizione non è incompatibile con l'accordo intermedio concluso fra la Comunità europea e la Polonia.

2. L'armonizzazione delle legislazioni è uno degli obiettivi dell'accordo europeo (capitolo III, articoli 68-70). La Polonia si è impegnata ad adeguare la propria legislazione futura a quella comunitaria e la Comunità ha offerto assistenza tecnica per raggiungere questo scopo. Fra i temi citati esplicitamente rientra anche la protezione delle piante. Benché l'accordo europeo non sia ancora entrato in vigore, la Commissione sta già preparando un progetto di assistenza tecnica, da finanziare nell'ambito del programma PHARE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3303/92

dell'on. Jan Sonneveld (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 gennaio 1993)
(93/C 145/67)

Oggetto: Applicazione di un prelievo sulle importazioni di sementi in Polonia

In Polonia viene applicato un prelievo alle sementi certificate (cfr. legge polacca sull'industria sementiera n. 166, 10 ottobre 1987, capitoli 7 e 8), cui sono soggetto anche le sementi importate di varietà prodotte all'estero. Il relativo gettito alimenta il fondo per l'industria sementiera polacca, destinato tra l'altro a sostenere lo sviluppo di nuove varietà da parte di produttori statali e parastatali. In pratica viene fatta eccezione per le sementi polacche

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3315/92

dell'on. James Moorhouse (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 gennaio 1993)
(93/C 145/68)

Oggetto: Tirocinanti («Stagiaires») nei servizi della Commissione

Può la Commissione comunicare il numero dei tirocinanti assunti dai suoi servizi nell'ultimo periodo di 6 mesi per cui esistono dati disponibili?

Può fornire una ripartizione per nazionalità di tali tirocinanti?

Può fornire una ripartizione sulla base delle direzioni generali o di altri servizi?

Può fornire i dati in merito al numero totale dei tirocinanti nell'ultimo periodo di 6 mesi confrontandolo con dati analoghi per il 1970, 1975, 1980 e 1985?

Può indicare quanti erano i tirocinanti retribuiti dalla Commissione nel più recente periodo e quanti non erano retribuiti?

Può indicare se esistono i dati in merito al numero di ex tirocinanti che vengono poi assunti dalla Commissione, tanto con un contratto temporaneo quanto vincendo un concorso esterno?

Se esistono tali dati, è in grado di fornire indicazioni in merito al numero di ex tirocinanti che vengono assunti?

Può la Commissione fornire una ripartizione, per nazionalità, dei tirocinanti che hanno presentato la loro candidatura e di quelli successivamente assunti?

**Risposta dal sig. Delors
in nome della Commissione**
(23 marzo 1993)

Durante le due sessioni del 1992, 1 178 giovani laureati hanno effettuato un periodo di tirocinio presso la Commissione.

La ripartizione per nazionalità è la seguente:

Nazionalità	Tirocinanti sessione 1° marzo 1992 — 31 luglio 1992	Tirocinanti sessione 1° ottobre 1992 — 28 febbraio 1993	Totale 1992
tedesca	72	72	144
belga	35	52	87
britannica	51	52	103
danese	27	30	57
spagnola	41	63	104
francese	62	62	124
greca	25	37	62
irlandese	20	32	52
italiana	91	67	158
lussemburghese	11	16	27
olandese	28	35	63
portoghese	14	10	24
paesi terzi	80	93	173
Totale	557	621	1 178

I 1 178 tirocinanti hanno prestato servizio presso le Direzioni generali seguenti:

Direzione generale/servizio	Tirocinanti sessione 1° marzo 1992 — 31 luglio 1992	Tirocinanti sessione 1° ottobre 1992 — 28 febbraio 1993	Totale 1992
Gabinetti	18	22	40
Segretariato generale	40	36	76
Nucleo prospettive	2	4	6
Servizio giuridico	13	15	28
Servizio del portavoce	2	2	4
Servizio comune «Interpretazione-conferenze»	16	28	44
Servizio di traduzione	18	24	42
Istituto statistico	8	7	15
DG I	73	83	156
DG II	12	15	27
DG III	27	31	58
DG IV	40	43	83
DG V	9	8	17
DG VI	22	26	48
DG VII	13	21	34
DG VIII	21	26	47
DG IX	8	9	17
DG X	52	53	105
DG XI	12	15	27
DG XII	13	12	25
Centro comune di ricerca	1	2	3
DG XIII	19	19	38
DG XIV	12	13	25
DG XV	9	8	17
DG XVI	17	14	31
DG XVII	8	11	19
DG XVIII	5	4	9
DG XIX	5	9	14
DG XX	7	6	13
DG XXI	10	7	17
DG XXII	7	8	15
DG XXIII	18	18	36
Servizio «Politica dei consumatori»	12	11	23
Task force «Risorse umane, istruzione, formazione e gioventù»	6	6	12
Ufficio umanitario della CE	—	4	4
Ufficio delle Pubblicazioni delle CE	1	1	2
CEDEFOP (Berlino)	1	—	1
Totale	557	621	1 178

Dal confronto delle assunzioni degli anni 1970, 1975, 1980, 1985 rispetto al 1992, emergono i dati seguenti:

1970	1975	1980	1985	1992
290	457	508	547	1 178

Nel 1992, 809 tirocinanti hanno ricevuto una borsa di studio; 369 hanno effettuato un periodo di tirocinio non retribuito.

L'essere stato tirocinante non costituisce titolo preferenziale ai fini dell'assunzione presso la Commissione.

Quest'ultima non ha quindi ritenuto necessario determinare sistematicamente se le persone assunte avessero effettuato un periodo di tirocinio o no.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3350/92

dell'on. Paul Staes (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 gennaio 1993)
(93/C 145/69)

Oggetto: Finanziamento di un progetto di diga in India da parte della Banca mondiale

Nell'ottobre 1992 la Banca mondiale ha deciso in via definitiva di continuare ad aiutare finanziariamente il controverso progetto indiano di megadiga sul fiume Narmada, nonostante le massicce contestazioni internazionali ed interne e il parere della commissione Morse che raccomandava alla Banca mondiale di ritirarsi dal progetto.

Secondo tale commissione il trasferimento di un quarto di milione di persone è impossibile. Inoltre è stato constatato che le conseguenze ecologiche sono state studiate in modo insufficiente.

Al momento della delibera della Banca mondiale hanno votato a favore il Belgio, la Francia, l'Italia (che rappresentava anche la Grecia e il Portogallo), i Paesi Bassi e il Regno Unito. Altri Stati membri quali l'Irlanda (rappresentata dal Canada), la Danimarca (rappresentata dalla Norvegia) e la Germania hanno votato contro.

1. Vuol dire ciò che in seno alla Comunità europea non vi è stata alcuna consultazione tra gli Stati membri su tale importante delibera?
2. Esiste una concertazione CE in seno alla Banca mondiale?
3. Come giudica la Commissione il fatto che una serie di Stati membri hanno votato a favore del finanziamento del progetto nonostante il chiaro rapporto negativo di Bradford Morse?
4. Quali passi compirà ancora la Commissione per dissuadere la Banca mondiale dal finanziare questo catastrofico progetto?

5. È la Comunità europea coinvolta nel progetto stesso? In caso affermativo, in che modo?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione

(10 marzo 1993)

1. Non vi è stata effettivamente alcuna consultazione. Le consultazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolgono soltanto quando la Comunità in quanto tale è impegnata in un finanziamento oppure in un cofinanziamento.
2. Una forma di concertazione CEE nell'ambito delle attività della Banca mondiale si svolge in occasione delle riunioni dei donatori organizzate dalla Banca a Parigi. Questa concertazione non include tuttavia il coordinamento relativo ai progetti.
3. La Commissione ritiene che la decisione dell'ottobre 1992 sia provvisoria e ha comunque deciso sin dall'inizio di non partecipare al progetto.
4. Non spetta alla Commissione esercitare pressioni sulla Banca mondiale riguardo alle decisioni relative al finanziamento di progetti specifici.
5. La Comunità non è coinvolta nel progetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3361/92

dell'on. Dieter Rogalla (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 gennaio 1993)
(93/C 145/70)

Oggetto: Avvertenze di carattere sanitario

1. Concorda la Commissione con l'interrogante nel ritener che determinate avvertenze sanitarie da apporre sulle confezioni di alcuni prodotti contengano informazioni universalmente note?
2. Con specifico riferimento alle confezioni di sigarette e tabacchi, non crede la Commissione che tutti i cittadini europei, inclusi i giovani, sappiano che il fumo danneggia la salute?
3. Per quali motivi dunque un'informazione tanto ovvia deve figurare su dette confezioni nelle lingue dei vari paesi in cui tali prodotti sono venduti? Perché non può essere ritenuta sufficiente l'avvertenza in una sola delle lingue della Comunità?
4. Non ritiene la Commissione che la soluzione sopra indicata comporterebbe significativi risparmi per i produt-

tori interessati e valga pertanto la pena di realizzarla? Non pensa infine che l'obbligo dell'avvertenza nelle varie lingue possa configurare un ostacolo al commercio intracomunitario?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(26 marzo 1993)

1. La Commissione non può dare all'onorevole parlamentare l'assicurazione che tutti siano consapevoli delle avvertenze sanitarie su confezioni di qualsiasi tipo. La Commissione è del parere che, a seconda del prodotto interessato, le avvertenze sulle confezioni possono essere necessarie al fine di garantire un livello elevato di protezione ai sensi dell'articolo 100a (3) del Trattato CEE.

2. La direttiva 89/622/CEE del Consiglio⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 92/41/CEE del Consiglio⁽²⁾, riguardante l'etichettatura dei prodotti del tabacco — conformemente alla risoluzione del Consiglio del 7 luglio 1986 (programma «L'Europa contro il Cancro») — dichiara che l'apposizione di avvertenze sanitarie sulle unità di confezionamento di tutti i prodotti del tabacco per quanto concerne i rischi di tali prodotti rappresenta un fattore di vitale importanza per la protezione della salute pubblica.

La Commissione non sa se la dichiarazione in base alla quale tutti i cittadini europei, ivi compresi i giovani, saprebbero ora che il fumo è nocivo alla salute sia veritiera o meno. La Commissione ritiene che, anche se la maggior parte delle persone probabilmente è al corrente del fatto che il fumo è nocivo, un'informazione tramite etichettatura sui rischi per la salute sia tuttavia necessaria per la protezione dei consumatori, ed in particolare dei giovani, in quanto agisce sia da avvertimento per coloro che ne sono ignari che da memento per gli altri. Le iniziative di cui alla direttiva avranno un impatto ancora maggiore sui giovani se si accompagneranno a programmi di educazione alla salute negli anni della scuola dell'obbligo, come pure a campagne di sensibilizzazione del pubblico.

3. All'articolo 4, paragrafo 2 (a) della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 92/41/CEE del Consiglio, si legge che «le avvertenze specifiche sono stampate o apposte in modo inamovibile nella o nelle lingue ufficiali del paese di commercializzazione finale sulle unità di confezionamento».

Al fine di rendere le informazioni perfettamente comprensibili e garantirne un massimo di efficacia in ordine ai rischi per la salute, il Consiglio ha ritenuto necessario dare al consumatore la possibilità di leggere le avvertenze nella propria lingua. La stampa in una delle lingue comunitarie non è considerata sufficiente a soddisfare i necessari requisiti di informazione dei consumatori. La Commissione si associa a questo orientamento.

4. La Commissione ritiene che i benefici sanitari derivanti dalla stampa di avvertenze sanitarie in tutte le lingue della Comunità siano di gran lunga superiori alle spese di stampa stesse. La Commissione è inoltre del parere che l'informazione tramite etichettatura dei prodotti del tabacco per quanto concerne i rischi per la salute rappresenti un importante requisito ai fini dell'instaurazione di adeguate condizioni di concorrenza in seno al mercato interno. Poiché essi prodotti saranno soggetti a norme comuni in materia di etichettatura ne risulterà garantita la libera circolazione dei prodotti del tabacco...

(¹) GU n. L 359 dell'8. 12. 1989.

(²) GU n. L 158 dell'11. 6. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3365/92

**dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(25 gennaio 1993)

(93/C 145/71)

Oggetto: Programma di azioni positive della Commissione a favore delle donne lavoratrici (1992-1996)

In data 16 settembre 1992 la Commissione ha adottato il programma di azioni positive a favore delle donne lavoratrici.

Non è stato tuttavia recepito il punto B.1.f. del documento SEC(92) 1671 del 9 settembre 1992, che indicava le risorse amministrative e finanziarie di cui l'amministrazione dovrebbe disporre in vista dei suoi nuovi compiti.

Trattasi di un aspetto importante, senza il quale non è possibile realizzare gli obiettivi del programma.

Può la Commissione indicare per quali motivi tale punto non è stato recepito?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(10 marzo 1993)

Il programma di azioni positive (1992-1996), adottato il 16 settembre 1992, è la continuazione del primo programma (1988-1990) ed è un documento interno della Commissione. Le azioni da esso previste vengono finanziate con gli stanziamenti ottenuti dalla Commissione nel quadro di ciascuna procedura di bilancio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3394/92
dell'on. Anita Pollack (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 gennaio 1993)
(93/C 145/72)

Oggetto: Tempo impiegato per rispondere alle interrogazioni scritte

Secondo un'indagine svolta negli Stati membri, il periodo di tempo massimo impiegato da qualsiasi parlamento per fornire risposte alle interrogazioni scritte non supererebbe mai i due mesi, e generalmente sarebbe compreso tra una settimana e venti giorni. Considerando che la Commissione impiega un tempo intollerabilmente lungo — spesso addirittura oltre un anno — per produrre una risposta scritta, non ritiene essa necessario rivedere la procedura eccessivamente lenta e burocratica concernente le risposte scritte alle interrogazioni dei deputati, prefissandosi l'obiettivo di un termine massimo di due mesi?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
in nome della Commissione**

(8 marzo 1993)

La Commissione si adopera costantemente per rispondere con la massima tempestività alle interrogazioni dei membri del Parlamento europeo. Il numero altissimo e sempre crescente di interrogazioni parlamentari presentate alla Commissione, unito alle numerose consultazioni interne rese necessarie soprattutto dall'applicazione del principio di collegialità, può richiedere tuttavia in alcuni casi tempi prolungati, che la Commissione deplora. Inoltre i tempi necessari per la traduzione, propri delle interrogazioni parlamentari presentate alle istituzioni comunitarie, comportano un allungamento dei tempi che non si riscontra nelle procedure nazionali.

Ad ogni modo la Commissione rivede periodicamente le proprie procedure interne per migliorarle e per divenire più efficiente, rivolgendo particolare attenzione alle questioni parlamentari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3407/92
dell'on. François Guillaume (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 gennaio 1993)
(93/C 145/73)

Oggetto: Alcool etilico

In risposta all'interrogazione scritta n. 1035/92 (¹) dell'on. F. Guillaume, la Commissione ha fatto sapere di

volere presentare al Consiglio entro la fine del 1992 una nuova proposta di regolamento relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'alcool etilico di origine agricola, ed ha precisato che tale proposta potrebbe prevedere anche un adattamento delle condizioni di concorrenza e libera circolazione nel suddetto settore e «determinare eventualmente talune condizioni di produzione e di utilizzazione dei relativi prodotti, tenendo conto degli interessi socio-economici che, per l'economia di alcune regioni della Comunità, sono legati alla trasformazione in alcool etilico di origine agricola di talune materie prime».

Poiché la Commissione fa riferimento all'economia di talune regioni è lecito chiedersi se essa intende instaurare il medesimo regime per tutta quanta la Comunità o, più verosimilmente, se non prevede deroghe e sovvenzioni a favore di certe regioni o a favore dell'alcool etilico fabbricato a partire da certe materie prime.

Se sono queste le disposizioni previste, crede la Commissione che tali disposizioni siano conformi alla nozione di mercato interno qual è prevista dall'articolo 8 A del Trattato e quale la intenda la maggior parte dei produttori europei di alcool etilico di origine agricola?

(¹) GU n. C 309 del 26. 11. 1992, pag. 28.

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(2 marzo 1993)

La Commissione sta preparando una nuova proposta di regolamento che introduca un'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'alcool etilico di origine agricola.

Dato che attualmente le condizioni di concorrenza e di libera circolazione in questo settore non sono le stesse in tutti gli Stati membri, tale proposta verterà sul riordinamento di detta situazione. Quest'ultimo non potrà ovviamente avere luogo immediatamente. Considerato l'interesse economico e sociale che la trasformazione in alcool etilico di origine agricola di alcune materie prime presenta per l'economia di certe regioni comunitarie, un periodo di adattamento sembra essere necessario.

La Commissione intende senz'altro instaurare un regime unico per l'intera Comunità. Ogni deroga o sovvenzione in favore di alcune regioni o dell'alcool di una data origine andrebbe esaminata alla luce degli articoli 92 e seguenti del Trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3408/92
dell'on. Reimer Böge (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 gennaio 1993)
(93/C 145/74)

Oggetto: Programma comunitario di misure a favore del Sudafrica

Nel 1992 la Comunità ha messo a disposizione 80 milioni di ECU a titolo di stanziamenti di impegno e 70 milioni di ECU a titolo di stanziamenti di pagamento a favore di un programma di misure concrete riguardanti il Sudafrica (linea di bilancio B7-5070).

Può la Commissione fornire a questo proposito dati particolareggiati sui singoli progetti finanziati per le finalità indicate nel commento?

Può inoltre far sapere quali organizzazioni sono state impegnate più particolarmente in questi progetti?

Ha proceduto nel frattempo ad una valutazione di tale programma, che è in corso sin dal 1986?

In considerazione della mutata situazione interna del Sudafrica si pensa di promuovere nuovi progetti specifici?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**
(4 marzo 1993)

Il programma speciale a favore del Sudafrica per il 1992 è settorialmente così ripartito:

(Mio di ECU)

Istruzione e formazione	32,9
Sanità e previdenza sociale	4,5
Sviluppo rurale e agricoltura	30,6
Sviluppo delle collettività	6,2
Sindacati	0,8
Soccorso in caso di calamità	0,7
Varie	4,3
Totale	80,0

Per organizzazione, gli interventi per il 1992 sono stati così ripartiti:

	Numero di progetti	Mio di ECU
Conferenza episcopale cattolica del Sudafrica	15	4,3
Consiglio sudafricano delle Chiese	9	2,4
Kagiso Trust	77	71,5
ICFTU (Confederazione internazionale dei sindacati liberi)	3	0,8
Altre (Università, Croce Rossa, ecc.)	5	1,0
Totale		80,0

La Commissione è costantemente impegnata nel controllo e nella valutazione dei vari progetti nell'ambito del programma speciale e della gestione dello stesso. La valutazione è prevista da tutti i principali programmi finanziati sulla linea di bilancio B7-5070.

In considerazione dell'evolversi della situazione in Sudafrica, la Commissione si sforza di potenziare gli orientamenti di sviluppo generale del programma speciale. A seguito del mutato ordine di priorità sono state appoggiate nuove iniziative nei settori dell'istruzione superiore, dello sviluppo di un programma globale e favore dell'istruzione elementare per adulti e per attività nei settori della formazione professionale, dello sviluppo rurale e delle collettività locali, dell'assistenza sanitaria fondamentale e dei diritti dell'uomo.

Mentre fino alla metà del 1991 l'assistenza era stata riservata ad una serie di progetti per mitigare gli effetti della repressione politica, il nuovo orientamento mira altresì ad elaborare un programma di sviluppo coerente ed integrato comprendente interventi in settori e compartimenti chiave.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3435/92

dell'on. Peter Crampton (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 gennaio 1993)
(93/C 145/75)

Oggetto: Aiuto nazionale agli agricoltori

È la Commissione in possesso di statistiche relative all'entità dell'aiuto nazionale elargito agli agricoltori in ogni Stato membro?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**
(12 marzo 1993)

L'Istituto statistico non dispone di informazioni dettagliate sugli aiuti nazionali versati agli agricoltori. Tuttavia nei conti economici dell'agricoltura sono reperibili dati sugli importi totali (aiuti comunitari e aiuti nazionali: nei conti economici non è infatti possibile differenziare questi due tipi di aiuto).

Con la cooperazione degli Stati membri viene compilato un inventario degli aiuti di Stato al settore agricolo nel suo complesso.

Tra il materiale informativo generale pubblicato dalla Commissione, si rinvia al terzo censimento degli aiuti di Stato, elaborato nel 1992, che contempla gli aiuti erogati in tutti i settori dell'economia tra il 1988 ed il 1990. Il testo, pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali

delle Comunità europee con numero di riferimento ISBN 92 826-4637-8, comprende una sezione sull'agricoltura.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3437/92

dell'on. Peter Crampton (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 gennaio 1993)
(93/C 145/76)

Oggetto: Forniture di gas all'industria orticola nella CE

Può la Commissione far sapere quali Stati membri praticano una politica di fornitura di gas a prezzo agevolato all'industria orticola?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**
(2 marzo 1993)

La Commissione non è al corrente di alcuno Stato membro che pratichi una politica di fornitura di gas a prezzo agevolato al proprio settore orticolo.

La Commissione vorrebbe aggiungere che una tariffa speciale per il settore orticolo è stata applicata nei Paesi Bassi nel periodo 1989/1994. Essa stabilisce una correlazione tra il prezzo del gas e quello del gasolio pesante (media calcolata su un periodo di 12 mesi). Se, da un lato, questa tariffa apporta un certo vantaggio finanziario agli orticoltori olandesi quando il prezzo del gasolio pesante raggiunge o supera una data soglia, essa determina uno svantaggio finanziario, ovvero un prezzo del gas relativamente più elevato, quando i prezzi del gasolio pesante raggiungono o scendono sotto una data soglia. Nel 1991 la Commissione, nel valutare quella componente della tariffa che implicava un vantaggio finanziario, ha tenuto conto in particolare della scarsissima probabilità che il prezzo del gasolio pesante raggiungesse o superasse la soglia che faceva scattare questo vantaggio per gli orticoltori olandesi. Essa ha pertanto chiuso la procedura iniziata riguardo a questa componente della tariffa ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato CEE (¹). La Commissione si è tuttavia riservata di rivedere la propria posizione su detta tariffa ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del Trattato CEE, in particolare in considerazione dell'andamento del mercato petrolifero fra il 1991 e il 1994. A partire dall'introduzione di questa tariffa speciale, il prezzo del gasolio pesante è stato tale da impedire che, in alcuna occasione, il prezzo del gas venisse determinato dalla componente della tariffa che fornisce il vantaggio finanziario.

(¹) GU n. C 304 del 23. 11. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3444/92

dell'on. Peter Crampton (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 gennaio 1993)
(93/C 145/77)

Oggetto: Riposo delle terre — Pagamenti facoltativi

Può la Commissione far sapere quali Stati membri stanno effettuando pagamenti facoltativi oltre al pagamento di base della Comunità europea?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**
(2 marzo 1993)

Gli Stati membri non concedono importi «facoltativi» oltre ai versamenti effettuati nell'ambito dei principali regimi di messa a riposo dei terreni attualmente in vigore.

Nel corso del 1992 si è avuto un regime di messa a riposo temporaneo della durata di un anno. I partecipanti potevano beneficiare di un sussidio per ettaro, stabilito in modo analogo a quello previsto per il regime quinquennale, e inoltre di un rimborso per eventuali prelievi di corresponsabilità versati sulle vendite dei loro raccolti nel 1992. Tali vantaggi sarebbero dovuti bastare a rendere il regime allettante per i coltivatori. L'attrattiva di un rimborso del prelievo non è stata tuttavia ovunque la stessa ed è dipesa, ad esempio, dalla percentuale di raccolto e di coltivatori soggetti al prelievo. Per questo motivo gli Stati membri si sono visti costretti ad adeguare i loro pagamenti, nella misura del necessario, tenendo conto dei fattori summenzionati. Gli Stati membri che lo hanno ritenuto necessario sono stati la Francia, la Germania e l'Italia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3446/92

di Lord Inglewood (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 gennaio 1993)
(93/C 145/78)

Oggetto: Norme europee di qualità

È disposta la Commissione ad indicare in che misura gli Stati membri, nelle gare di appalto per la fornitura di beni e servizi, richiedono l'ottemperanza della norma europea ISO 9000?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3447/92

di Lord Inglewood (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 gennaio 1993)
(93/C 145/79)

Oggetto: ISO 9000

È disposta la Commissione a comunicare se le imprese partecipanti alle gare di appalto per la fornitura di beni e servizi, pubblicate nel supplemento della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, debbono ottemperare alla norma ISO 9000?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3448/92

di Lord Inglewood (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 gennaio 1993)
(93/C 145/80)

Oggetto: Abuso di posizione dominante mediante il requisito della norma ISO 9000

Considerato che le piccole imprese trovano sproporzionalmente alto il costo connesso con il requisito della norma ISO 9000, per essere ammesse a partecipare alle gare di appalto per la fornitura di beni e servizi, ha riflettuto la Commissione sul fatto che le grandi imprese che partecipano a dette gare, in quanto potenziali fornitori, ottemperano alla norma ISO 9000 grazie ad un abuso di posizione dominante?

considerare come un abuso di posizione dominante, ma piuttosto come la conseguenza dell'osservanza di tale norma da parte dello stesso committente.

La Commissione non ritiene che il costo derivante dal doversi conformare alla norma ISO 9000 e dal dovere ottenere la relativa certificazione possa essere definito un carico economico eccessivo per le piccole imprese: tale conformità rafforza la competitività complessiva dell'impresa.

È chiaro tuttavia che dovrebbe essere evitato al massimo il moltiplicarsi delle certificazioni da parte di enti terzi o dei controlli da parte delle grandi imprese. Tale questione non riguarda il diritto della concorrenza, ma piuttosto l'organizzazione del mercato a cura di enti quali l'Organizzazione europea di prove e certificazione (EOTC).

La conformità alla norma europea EN 29000 (ISO 9000), non è obbligatoriamente richiesta per partecipare alle gare d'appalto nei paesi europei.

In forza delle direttive sugli appalti pubblici 77/62/CEE (¹), 71/305/CEE (²), 92/50/CEE (³) e 90/531/CEE (⁴) l'imposizione di requisiti in merito ad un sistema di qualità è ammessa solo con riferimento a norme europee: nella fattispecie si tratterebbe delle norme corrispondenti della serie EN 29000 (ISO 9000).

Le imprese partecipanti a gare d'appalto per forniture di beni e servizi pubblicate nel supplemento della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non sono tenute a conformarsi all'ISO 9000 (EN 29000).

(¹) GU n. L 13 del 15. 1. 1977.

(²) GU n. L 185 del 16. 8. 1971.

(³) GU n. L 209 del 24. 7. 1992.

(⁴) GU n. L 297 del 29. 10. 1990.

Risposta comune data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 3446/92, 3447/92 e 3448/92
(24 febbraio 1993)

L'obbligo eventualmente imposto dalle grandi imprese ai fornitori potenziali, all'atto della pubblicazione di un bando di gara, di conformarsi alla norma ISO 9000 (norma europea EN 29000), non è stato esaminato dalla Commissione come configurante un possibile abuso di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 86 del Trattato di Roma.

La Commissione è favorevole all'applicazione della norma ISO 9000, quale norma europea EN 29000, dal momento che la sua osservanza aiuterà le imprese a presentare offerte reciprocamente compatibili e ad essere così meglio in grado di rispettare le esigenze dei bandi di gara.

Se le imprese che impongono la conformità alla norma ISO 9000 lo fanno per estendere il proprio sistema di controllo di qualità, una tale imposizione non è da

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3449/92

dell'on. John McCartin (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 gennaio 1993)
(93/C 145/81)

Oggetto: Crisi dei coltivatori di patate in Irlanda

È consapevole la Commissione della crisi che minaccia i coltivatori della contea di Donegal nell'Irlanda nord-occidentale per l'assoluta scarsità del raccolto di patate da seme in seguito alle piogge continue dei mesi di settembre/ottobre/novembre 1992?

Potrebbe la Commissione avanzare una proposta ai sensi del regolamento (CEE) n. 768/89 (¹) per accordare una compensazione sotto forma di un'entrata diretta una tantum a favore degli agricoltori colpiti?

(¹) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**
(3 marzo 1993)

Il governo irlandese ha richiamato l'attenzione della Commissione sulle gravi conseguenze che stanno subendo alcuni agricoltori irlandesi in seguito a condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli.

Tranne in casi straordinari, il bilancio comunitario non prevede fondi volti a compensare le perdite di reddito dovute ad eventi imprevisti che ostacolano lo sviluppo dei raccolti.

Il regolamento (CEE) n. 768/89 autorizza gli Stati membri ad erogare aiuti transitori al reddito agricolo a favore delle aziende a conduzione familiare che hanno perso vitalità a seguito della riforma della politica agricola comune. Non è questa la base normativa più adatta per affrontare i problemi degli agricoltori della contea di Donegal. Le disposizioni comunitarie consentono comunque la concessione di aiuti nazionali atti a compensare il genere di perdite cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3485/92
dell'on. Gerardo Fernández-Albor (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(28 gennaio 1993)
(93/C 145/82)

Oggetto: Programma comunitario contro il vizio del gioco

Fra le forme patologiche di dipendenza che un individuo può sviluppare il vizio del gioco rappresenta un problema che interessa già milioni di persone e che sta assumendo proporzioni veramente allarmanti, al punto che le associazioni nazionali di ex giocatori organizzano periodicamente convegni, cui partecipano personalità di spicco del mondo della medicina, al fine di esaminare i vari trattamenti medici indicati per i soggetti colpiti da questa sindrome.

In generale, i convegni nazionali per il trattamento ed il recupero di quanti non riescono a liberarsi dal vizio del gioco contestano la mancanza di attenzione e di aiuti da parte delle varie amministrazioni, nazionali o comunitarie, e denunciano l'assenza di programmi di prevenzione e informazione.

Può la Commissione far sapere quali sono le iniziative comunitarie in merito e quali le prospettive per la realizzazione di un programma comunitario contro il vizio del gioco, che riguarda già milioni di cittadini?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**
(10 marzo 1993)

La Commissione ha considerato con grande interesse la questione sollevata dall'onorevole parlamentare in merito al vizio del gioco.

Attualmente, tuttavia, il problema non viene trattato a livello comunitario e non esistono neppure progetti in materia.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3488/92
dell'on. Paul Lannoye (V)
alla Commissione delle Comunità europee**

(28 gennaio 1993)
(93/C 145/83)

Oggetto: Progetto della Commissione (F12X-0080) «El Berrocal» a Nombela, Toledo

1. Può la Commissione confermare che l'attività di ricerca prevista dal progetto «El Berrocal» a Nombela (Toledo) ha come unico fine lo studio della «mobilità di radionuclidi in mezzo granitico sotto l'influenza di agenti di complessazione e colloidi» e la «caratterizzazione e la verifica dei processi di migrazione di radionuclidi naturali in condizioni reali in un mezzo granitico che presenta fessure»?

2. È possibile che dietro al silenzio e al rifiuto di fornire informazioni opposte della ENRESA, la società nazionale residui radioattivi che è responsabile del progetto, si nascondano altre intenzioni, come quella di realizzare in questa zona una struttura per il magazzinaggio definitivo di scorie altamente radioattive?

3. Quali garanzie è in grado di fornire la Commissione per assicurare che i responsabili del progetto non realizzino con fondi comunitari un'impianto pilota sperimentale sotterraneo analogo a quello che si intendeva realizzare al Aldeadavila de la Ribera (Salamanca) nel 1987?

4. Ritiene necessario la Commissione effettuare un controllo degli interventi compiuti nell'ambito del progetto e dei risultati dello stesso?

**Risposta data dal sig. Ruberti
in nome della Commissione**
(4 marzo 1993)

Il progetto «Caratterizzazione e verifica dei processi di migrazione di radionuclidi naturali in condizioni reali in un mezzo granitico che presenta fessure», oggetto del contratto F12 W-0080 del programma di ricerca specifico «Gestione dei residui radioattivi», viene eseguito a El

Berrocal da sette organizzazioni appartenenti a quattro paesi membri; esso ha come unico obiettivo quello di completare le conoscenze scientifiche necessarie alla valutazione della sicurezza.

La Commissione non ha motivo di pensare che l'organismo nazionale spagnolo ENRESA, coordinatore di questo progetto, abbia altre intenzioni.

La Commissione si riferisce in merito in particolare al 3º piano generale per i rifiuti radioattivi pubblicato nel 1991 dal ministero spagnolo dell'Industria, del commercio e del turismo e al 2º piano di ricerca e di sviluppo dell'ENRESA 1991-1995 pubblicato nel 1992, che indicano che i siti istituiti per acquisire conoscenze scientifiche non saranno in nessun caso convertiti in impianti di deposito.

L'uso dei fondi comunitari attribuiti al programma di ricerca «Gestione dei residui radioattivi» è soggetto alle procedure di gestione e di controllo comuni a tutte le azioni di ricerca del programma quadro ed è conforme agli obiettivi del programma.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3517/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee

(28 gennaio 1993)
(93/C 145/84)

Oggetto: La previdenza sociale in Grecia

La previdenza sociale in Grecia opera in modo non sistematico e saltuario e non si occupa di prevenzione. Ciò è quanto risulta dalla conferenza nazionale dei rappresentanti degli assistenti sociali che operano a livello locale e nazionale, recentemente svolta ad Atene. Nel corso della suddetta conferenza è stato sottolineato altresì che lo Stato greco non valorizza abbastanza gli assistenti sociali e, quando lo fa, ne svilisce il ruolo e ne riduce la capacità d'azione. Come riferisce in un suo comunicato l'associazione degli assistenti sociali greca, ciò fa sì che alcuni servizi della previdenza sociale a livello di prefettura, carceri, centri sanitari e ospedalieri, ecc. non dispongono di assistenti sociali o, quando ne dispongono, il loro numero è insufficiente rispetto al fabbisogno. Contemporaneamente la figura dell'assistente sociale è del tutto assente in taluni importanti settori dei servizi come, ad esempio, la scuola, l'esercito, l'ente locale e la famiglia. Può dire la Commissione se esiste qualche possibilità di aiutare la Grecia al risolvere i problemi della previdenza sociale?

Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione
(26 marzo 1993)

Il regime di previdenza sociale, ed in particolare l'attività degli assistenti sociali, è di esclusiva competenza degli Stati membri.

Tuttavia la Commissione organizza degli scambi d'informazioni per quanto concerne gli assistenti sociali ed appoggia le riunioni del comitato di collegamento, per la Comunità europea, della Federazione internazionale degli assistenti sociali. La rappresentanza, per la Grecia, del comitato esecutivo della federazione è la «Greek Association of Social Workers», Avenue Tositsa 19, 10683 Atene. Del resto la prossima riunione del comitato si svolgerà in Grecia, in primavera, e questo avvenimento potrebbe potenziare il ruolo degli assistenti sociali in Grecia e l'efficacia del loro operato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3/93

dell'on. Raymonde Dury (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(3 febbraio 1993)
(93/C 145/85)

Oggetto: Stanziamenti destinati a un programma di azioni positive

Un importante paragrafo che figurava nel progetto di programma di azioni positive della Commissione a favore del suo personale femminile (¹) non figura più nel testo definitivo adottato dalla Commissione il 16 settembre 1992. Secondo tale paragrafo è necessario assicurare, nel quadro delle procedure di bilancio, i mezzi amministrativi e finanziari supplementari di cui l'amministrazione dovrebbe disporre per far fronte a questi nuovi compiti.

1. Senza tali mezzi, come sarebbe possibile un'attuazione corretta del programma?
2. È stata prevista nei prossimi bilanci una linea specifica che consenta la realizzazione di tale programma?

(¹) SEC(92) 1671 del 9. 9. 1992.

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione

(10 marzo 1993)

La Commissione si prega di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 3365/92 dell'on. Van Hemeldonck.

(¹) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 11/93
dell'on. Elmar Brok (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(3 febbraio 1993)

(93/C 145/86)

Oggetto: Persona di fiducia per disabili sul posto di lavoro

Persegue la Commissione CEE la creazione della figura di una persona di fiducia per portatori di handicap sul posto di lavoro?

In caso negativo, per quali motivi?

Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione
(12 marzo 1993)

La Commissione è al corrente del fatto che in Germania esiste una disposizione in base alla quale le società che impiegano più di 5 persone seriamente handicappate devono nominare delle persone di fiducia (Vertrauenspersonen) incaricate di prendersi cura di esse. Tuttavia non esistono dei piani specifici voltati a intraprendere delle azioni comunitarie in relazione a questa particolare regolamentazione.

È probabile che la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del proposto terzo programma comunitario in favore dei disabili (HELIOS II) dedicheranno maggiore attenzione alla valutazione di misure volte ad assistere le persone disabili sul posto di lavoro (inclusa la nomina di «Vertrauenspersonen»).

Se ciò corrisponderà al punto di vista degli Stati membri, la Commissione potrebbe intraprendere degli studi su alcuni particolari approcci verso tale problematica, compreso il sistema delle «Vertrauenspersonen». Qualsiasi iniziativa che la Commissione dovesse proporre in seguito dovrebbe necessariamente tenere conto dei risultati di tutti gli studi, delle precedenti esperienze relative a misure intraprese in questo settore, della situazione globale dell'occupazione delle persone disabili nonché del principio di sussidiarietà.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 75/93
dell'on. Fernand Herman (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(9 febbraio 1993)

(93/C 145/87)

Oggetto: Rispetto della confidenzialità

Il 18 dicembre 1992 l'agenzia Reuter ha pubblicato il seguente testo:

«La Commissione europea la prossima settimana probabilmente procederà a multare la società di navigazione belga CMB per un importo di 29 milioni

di ECU per una grave violazione delle norme antitrust della Comunità europea secondo quanto sostengono fonti della Commissione».

1. Sembra accettabile alla Commissione che, anche prima di prendere una decisione, un funzionario possa anticiparla comunicando persino l'importo preciso dell'ammenda?
2. A cosa serve la Commissione in quanto organo collegiale se i suoi funzionari possono comunicare con certezza che le loro proposte verranno accettate?
3. Ammesso e non concesso che la Commissione non si accontenti di approvare quello che propongono i suoi funzionari, è consapevole del danno che può provare a un'impresa l'annuncio prematuro di un'ammenda che potrebbe essere ridotta o annullata?
4. Può la Commissione comunicare che seguito ha dato alla protesta presentata dalla CMB e entro quale termine è stato comunicato tale seguito?

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
(15 marzo 1993)

La Commissione deplora vivamente la diffusione di informazioni sulla «Compagnie maritime belge» (CMB) da parte di un'agenzia di stampa, il 18 dicembre 1992. Secondo tali informazioni, che si riferiscono ad una fonte della Commissione, questa era sul punto di infliggere un'ammenda di 29 Mio di ECU alla «Compagnie maritime belge» per gravi violazioni del diritto comunitario della concorrenza.

Una tale diffusione, che è avvenuta prima che la Commissione adottasse, il 23 dicembre 1992, la decisione che impone un'ammenda di 9,6 Mio di ECU alla CMB, membro della conferenza marittima CEWAL, è infatti indubbiamente incresciosa.

In seguito a verifica risulta che la Commissione non ha autorizzato nessuno dei suoi servizi a fare una tale dichiarazione e che nessuna dichiarazione in questo senso è stata rilasciata dai funzionari della Commissione interessati all'affare CEWAL.

La Commissione non dispone di alcun indizio sulla fonte che ha rilasciato queste informazioni alla stampa, ma non esclude che si tratti di una fonte esterna alla Commissione stessa.

Il rispetto scrupoloso della segretezza dei casi trattati relativi alla concorrenza continuerà a costituire, come del resto è sempre avvenuto, un caposaldo basilare dell'operato dei servizi della Commissione incaricati di applicare le regole di concorrenza. Questi servizi hanno peraltro ricevuto dal commissario responsabile della politica della concorrenza precise istruzioni di evitare ogni contatto diretto con i giornalisti sugli affari in corso, al fine di limitare al massimo le possibilità di eventuali fughe di notizie.

Il 7 gennaio 1993, tramite il segretario generale, la Commissione ha risposto alla lettera inviata dall'ammini-

stratore delegato della CMB in relazione al comunicato stampa dell'agenzia Reuter.

È al corrente la Commissione di questo stato di cose? In caso affermativo quali passi ha compiuto al riguardo?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 128/93
dell'on. Panayotis Roumeliotis (S)
alla Commissione delle Comunità europee
 (15 febbraio 1993)
 (93/C 145/88)

Oggetto: Smaltimento di rifiuti tossici nei Balcani

A quanto è stato recentemente denunciato, vi è un gran fermento nella stipula di accordi realtivi allo smaltimento di rifiuti tossici nei paesi balcanici che versano attualmente in difficoltà economiche. A titolo di esempio si può citare un contratto da 550 milioni di dollari offerto all'Albania da una ditta americana di trattamento di rifiuti tossici.

Cosa intende fare la Commissione per prevenire i pericoli che questo commercio può comportare non solo per l'insieme dei paesi balcanici ma per l'intera Europa?

Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione
 (15 aprile 1993)

La Commissione si prege di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione orale H-45/93 posta dall'on. Romeos nell'ora delle interrogazioni della sessione di febbraio 1993 (¹) del Parlamento europeo.

(¹) *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-427 (febbraio 1993).

Risposta data dal sig. Van den Broek
in nome della Commissione

(5 aprile 1993)

Nell'ambito degli incontri trilaterali dedicati al progetto Gabčíkovo, che si svolgono tra l'Ungheria, la Slovacchia e la Commissione, la Commissione ha appurato che la Slovacchia sta svolgendo lavori di consolidamento e riparazione del progetto Gabčíkovo e che l'Ungheria ne è a conoscenza. Tali interventi sono considerati necessari dalle autorità slovacche per mettere le varie strutture in condizione di superare le inondazioni invernali e primaverili e per riparare i danni provocati dalle inondazioni degli ultimi mesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 246/93

dell'on. Freddy Blak (S)
al Consiglio delle Comunità europee

(23 febbraio 1993)
 (93/C 145/90)

Oggetto: Priorità allo sport piuttosto che all'olio di oliva

Sebbene lo sport e la cultura non debbano naturalmente costituire settori prioritari della cooperazione comunitaria, stupisce la pochissima considerazione riservata dalla CEE al mondo dello sport.

A questo proposito basti osservare che l'ammontare dei contributi CEE al mondo dello sport è pari alla somma necessaria al funzionamento, a Copenhagen, dell'ufficio CEE per la promozione dell'olio d'oliva. I commenti sono superflui.

Vista la situazione, parrebbe assurdo non prevedere un aumento dei fondi comunitari stanziati per le iniziative sportive. L'incontro tra sportivi di varie nazionalità è un mezzo estremamente valido per migliorare la comprensione tra i popoli.

Il mondo dello sport ha dimostrato di essere, specialmente per gli handicappati, una buona occasione di incontro con altre persone.

Il Consiglio ritiene che sia davvero giusto accordare alle attività di promozione dell'olio d'oliva in Danimarca un aiuto pari a quello stanziato dalla CEE per lo sport nei dodici Stati membri? Non riterebbe opportuno fissare, almeno per le attività sportive degli handicappati, un più alto grado di priorità? Può essa inoltre fornire informa-

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 151/93
dell'on. Jean-Pierre Raffin (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(17 febbraio 1993)
 (93/C 145/89)

Oggetto: Proseguimento dei lavori sulla diga di Gabčíkovo

Secondo talune voci circolate a gennaio, nonostante la firma dei protocolli di Londra e di Bruxelles, la Repubblica di Slovacchia sta proseguendo i lavori relativi alle installazioni della diga di Gabčíkovo e ai progetti ad essa afferenti.

zioni riguardo alle iniziative CEE previste per il settore sportivo?

Risposta
(3 maggio 1993)

Conformandosi al principio della sussidiarietà, la Comunità europea interviene nelle attività sportive solo allorché queste presentano una chiara «dimensione europea». In questo contesto la Comunità:

- ha fornito il proprio sostegno ad attività che hanno un'immagine simbolica della dimensione europea, come la «Regata dell'Europa», e ad attività pubblicitarie e di informazione volte a promuovere tale dimensione, segnatamente durante le Olimpiadi 1992;
- esamina le ripercussioni che può avere sul mondo dello sport la politica comunitaria in settori quali la libertà di stabilimento, la concorrenza e la sanità;
- per quanto riguarda i portatori di handicap, ha sostenuto i «Giochi Paralimpici» del 1992 ed ha inoltre contribuito ad una serie di azioni nel contesto del programma HELIOS⁽¹⁾ a favore dei minorati, che tra poco entrerà nella terza fase.

Consapevole della complessità di questo settore, la Commissione, dopo avere informato il Consiglio delle sue intenzioni, ha istituito un Forum europeo dello sport, in attività dal dicembre 1991, che ha il compito di garantire il dialogo con le varie autorità del mondo sportivo.

⁽¹⁾ GU n. L 104 del 23. 4. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 341/93
dell'on. Brigitte Ernst de la Graete (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 marzo 1993)
(93/C 145/91)

Oggetto: Indicazione della religione professata nelle carte di identità in Grecia

La legge greca impone l'obbligo di indicare nelle carte di identità rilasciate in Grecia la religione professata dal titolare.

È compatibile tale obbligo:

- Con l'introduzione di una carta di identità comune europea?
- Con i principi della non discriminazione tra i cittadini della Comunità?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(23 marzo 1993)

La Commissione si prega di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione orale H-12/93 posta dell'on. Papayannakis nell'ora delle interrogazioni della sessione di gennaio 1993⁽¹⁾ del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-426 (gennaio 1993).